

NEWSLETTER
DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE GIURIDICA SUI TEMI DELLE DISCRIMINAZIONI
ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE



Progetto a cura dell'ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione con il supporto finanziario dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese

Il progetto si propone di favorire la promozione della legalità con specifico riferimento ai principi di uguaglianza e alla tutela dei diritti fondamentali dei migranti nonché di contribuire alla promozione di una società maggiormente coesa e fondata sulle pari opportunità, l'inclusione sociale degli immigrati e la lotta al razzismo, alla xenofobia e all'emarginazione sociale.

INDICE

1. PROVVEDIMENTI DISCRIMINATORI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

- A. Ordinanze dei sindaci e strumentalizzazione della tutela alla salute al fine di limitare la libera circolazione dei migranti
- B. Condannato il comune di Varallo e due politici per ritorsione

2. ACCESSO AL IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO

- A. Anas dopo l'intervento di ASGI: "Mai più spalatori di neve solo italiani"
- B. Scuola: alle graduatorie per i supplenti possono accedere anche gli insegnanti stranieri
- C. Dopo l'intervento ASGI il nuovo bando sul servizio civile apre a tutti gli stranieri indipendentemente dal titolo di soggiorno

3. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

- A. Corte d'Appello di Trento: la cittadina tunisina ha diritto all'indennità di maternità di base, anche se non lungosoggiornante, in forza dell'Accordo Euromediterraneo Italia - Tunisia
- B. Il tribunale di Monza dichiara discriminatorio negare il diritto di una mamma extracomunitaria alla prestazione del "bonus bebè" di cui alla L. 226/05.
- C. Assegno famiglie numerose: l'Inps condannata per discriminazione collettiva anche a Milano
- D. Tribunale di Verona: Un'importante pronuncia sul rilascio della carta di soggiorno per il familiare del cittadino europeo
- E. Il Tribunale di Firenze riconosce il diritto del titolare di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti all'assegno a favore del nucleo familiare per l'anno 2012
- F. Tribunale di Brescia: l'assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti all'estero anche per i cittadini stranieri
- G. Il tribunale di Alessandria riconosce l'indennità di maternità ex art. 70 d.lgs 151/01 alla madre straniera titolare di permesso unico
- H. Il Tribunale di Bergamo rinvia l'indennità di maternità di base alla Corte Costituzionale
- I. La Corte Costituzionale conclude la "demolizione" delle restrizioni agli stranieri in materia di prestazioni di invalidità
- J. La CGUE interviene su prestazioni sociali, parità di trattamento e iscrizione al centro per l'impiego
- K. Cade il requisito dei dieci anni di residenza per l'ottenimento dell'assegno sociale per i familiari di cittadini dell'Unione Europea
- L. Idoneità alloggiativa: costo illegittimo, i Comuni di Seriate ed Albino (BG) revocano le ordinanze e rimborsano
- M. Discriminatoria la delibera della regione Lombardia sul fondo affitto
- N. Reddito di autonomia: la Giunta Regionale Lombarda ignora la Corte Costituzionale e insiste con le politiche discriminatorie

4. DISCRIMINAZIONE ETNICA E ROM

- A. La condanna della Casa Editrice Simone: un piccolo grande passo per contrastare le discriminazioni nei confronti dei rom

- B. I campi Rom sono discriminatori
- C. Per il rogo al campo nomadi della Continassa riconosciuta l'aggravante dell'odio razziale
- D. Discriminatoria la delibera "anticampeggio" del comune di Civitanova Marche
- E. CEDU: discriminazione dell'etnia Rom - caso Ciorcan e altri c. Romania
- F. CGUE: contatori elettrici "discriminatori" - importanti precisazioni sulla nozione di discriminazione per origine etnica

5. HATE SPEECH E LEGGE MANCINO

- A. Tribunale di Genova: insegnante condannata per razzismo
- B. Corte d'Appello di Milano: riconosciuta l'aggravante della finalità di odio razziale per atti di violenza e lesioni personali

6. NEWS ITALIA

- A. UNAR: Un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, istituito dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)
- B. Divieto del velo a scuola in Friuli Venezia Giulia: revocata la circolare dopo intervento del MIUR regionale e del garante regionale contro le discriminazioni
- C. Istituito il Tavolo per l'inclusione e l'integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti" della Regione Lazio
- D. Lettera aperta per l'indipendenza di UNAR inviata dalla Coalizione Italiana Libertà e diritti civili (CILD)

7. DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI

- A. Guida alla tutela civile contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose
- B. Eurobarometer 2015
- C. Parlamento italiano: le proposte di legge in materia di discriminazione in Italia
- D. Discriminazione in Europa nel 2015: il rapporto di EQUINET (network delle istituzioni contro la discriminazione razziale)
- E. Hate Crime and Hate Speech in Europe: Comprehensive Analysis of International Law Principles, EU-wide Study and National Assessments
- F. Rom e sgomberi forzati: raccomandazioni delle associazioni al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea

1. PROVVEDIMENTI DISCRIMINATORI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

A. Ordinanze dei sindaci e strumentalizzazione della tutela alla salute al fine di limitare la libera circolazione dei migranti

La tutela della salute dei cittadini europei è tornata alla ribalta con l'allarme del rischio di contagio da parte di migranti, presunti portatori di Ebola, che arrivano nella 'Fortezza Europa' dal continente africano. Come è immaginabile, la giusta preoccupazione di tutelare la salute dei cittadini di un territorio può facilmente essere strumentalizzata per limitare, in modo discriminatorio, la libera circolazione dei migranti. Questo è quanto è successo, per esempio, con le **ordinanze 'emergenziali' emesse dal sindaco di Padova** e dal **sindaco di Telgate**.

In entrambi i casi, ASGI, in collaborazione con altre associazioni, ha impugnato i provvedimenti ottenendone, nel primo caso l'annullamento e nel secondo caso la modifica.

Per quanto riguarda **l'ordinanza del sindaco di Padova (16 ottobre 2014, n.42)** questa prescriveva il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identità e di regolare certificato medico, nonché l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia Locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le competenti ULSS.

A seguito di un ricorso presentato dagli avvocati Giovanna Berti, Marco Ferrero, Marco Paggi e Fabio Corvaja, in rappresentanza delle associazioni ASGI e Razzismo Stop, il Tribunale Amministrativo regionale del Veneto ha dapprima sospeso e poi annullato l'ordinanza.

Al fine della sospensione il collegio ha rilevato che "il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria di carattere locale che giustifichi l'esercizio del potere di ordinanza".

Il testo dell'ordinanza sospensiva del TAR

Con sentenza n. 801 del 15 luglio 2015 lo stesso collegio ha poi annullato l'ordinanza affermando che il potere sindacale di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, che consente al sindaco di emettere provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, presuppone "l'esistenza di una emergenza sanitaria che deve essere puntualmente dimostrata, anche in ordine alla limitazione territoriale, tale da diversificare la posizione del cittadino residente nel comune, le cui peculiarità siano tali da giustificare l'adozione di misure straordinarie". Il Collegio ha pertanto ritenuto che la situazione esistente sul territorio del comune di Padova, con solo alcuni casi accertati di malattie infettive, non sia sufficiente a rilevare una emergenza sanitaria di carattere locale e ha dunque ritenuto insussistente il potere del sindaco di emettere un'ordinanza, peraltro rivolta "nei confronti di categorie di soggetti che non sono nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli ordini imposti, essendo privi di documenti di riconoscimento non per causa loro ma per la particolare condizione rivestita".

Il testo della sentenza di annullamento

Contro **l'ordinanza del sindaco del Comune di Telgate (BG)**, che negava il diritto di residenza nel comune agli stranieri che non esibivano un certificato di buona salute è stato invece proposto ricorso antidiscriminatorio avanti al giudice civile da ASGI, insieme Comunità Ruah, Cgil Bergamo e Anolf Bergamo.

Nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con il quale il Comune di Telgate si è impegnato a modificare l'ordinanza. Con la nuova ordinanza il Sindaco ha rimosso le parti clamorosamente discriminatorie dell'ordinanza e soprattutto la pretesa di sottoporre gli stranieri a una sorta di controllo sanitario obbligatorio. Il Sindaco non si è

comunque “pentito” ma ha ribadito l’esistenza di un suo “potere di ordinanza” in materia sanitaria che invece la legge gli attribuisce esclusivamente in presenza di gravi emergenze di carattere locale.

B. Condannato il comune di Varallo e due politici per ritorsione

Il caso riguarda alcuni cartelli fatti affiggere nel 2009 dall’allora sindaco Buonanno all’ingresso del Comune di Varallo recanti il “divieto di accesso” per i “vu ‘cumprà” e per chi indossa il burqa. Dopo aver tentato senza alcun risultato - nel corso di 5 anni - di convincere il sindaco alla rimozione di tali cartelli e dopo aver richiesto inutilmente l’intervento di varie autorità, quattro cittadini unitamente all’ASGI, con gli avv. ti Alberto Guariso e Livio Neri hanno agito davanti al Tribunale di Torino, presentando un ricorso per discriminazione. Il Comune ha rimosso i cartelli solo il giorno prima dell’udienza. [Il Tribunale, con ordinanza del 14 aprile 2014](#), sebbene abbia riconosciuto il carattere “gravemente discriminatorio” dei cartelli ha ritenuto però che solo ASGI (e non i quattro cittadini) avessero diritto di agire in giudizio. All’esito di tale giudizio è scattata la “vendetta” di Gianluca Buonanno, del sindaco Eraldo Botta e del Comune che hanno tappezzato la città con manifesti, che accusavano i quattro cittadini, indicati per nome e cognome, di essere “suonatori suonati” e di aver tolto alla collettività denaro che poteva essere utilizzato per “aiuti sociali alle persone in difficoltà”. ASGI ha dunque nuovamente agito in giudizio contro la ritorsione subita; il Tribunale di Vercelli (giudice dott. Giuseppe Fiengo), con ordinanza del 4 dicembre 2014 ha dichiarato che *“il divieto di discriminazione è posto a tutela della dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di immagine. Il diritto comunitario e nazionale tutela infatti contro le ritorsioni chi ha agito, in qualsiasi forma, per rimuovere una discriminazione (come era quella dei manifesti originari), perché il divieto di discriminazione è posto a tutela della dignità umana e chi agisce per farlo valere non deve mai essere esposto al rischio di subire una vendetta o un danno, anche solo di immagine. Il Tribunale di Vercelli ha, quindi, condannato Gianluca Buonanno, al momento europarlamentare, sindaco di Borgosesia e assessore a Varallo, il Sindaco di Varallo Eraldo Botta e l’amministrazione comunale di Varallo, che aveva prestato il proprio logo ai manifesti, a risarcire il danno morale ai due cittadini, a pubblicare la decisione sul Corriere della Valsesia (ove era stato pubblicato anche il manifesto incriminato), nonché sui siti web del Comune e di Gianluca Buonanno, oltre che a risarcire il danno (6 mila euro a una ricorrente, 5.500 euro all’altro cittadino) e a pagare le spese legali. La decisione, oltre ad avere una grande rilevanza sul piano sociale, invitando politici ed amministratori a non utilizzare la loro posizione pubblica per diffondere messaggi pubblici discriminatori e razzisti, ha una grande rilevanza sul piano giuridico in quanto riconosce per la prima volta la tutela contro la ritorsione anche a favore di soggetti diversi da quelli discriminati.*

2. ACCESSO ALL' IMPIEGO PUBBLICO E PRIVATO

A. Anas dopo l’intervento di ASGI: “Mai più spalatori di neve solo italiani”

Nel novembre 2014 Anas spa (società per azioni a integrale partecipazione pubblica) aveva bandito, nei suoi compartimenti di Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo, tre bandi per la formazione di elenchi di lavoratori disponibili a essere chiamati per attività di spalatura neve. Forse nella convinzione che l’immigrato sia naturalmente inidoneo ad aver a che fare con il bianco e freddo elemento, ANAS aveva riservato l’ammissione ai soli cittadini italiani. Con lettera del 20.10.2014 ASGI ha contestato la **clausola discriminatoria che non aveva ovviamente alcuna giustificazione non solo perché ANAS non è una pubblica amministrazione, e dunque non è soggetta alle limitazioni nelle assunzioni di cui all’art. 38 D.lgs. 165/01** (sulla non applicabilità di tali limiti alle società a partecipazione pubblica si veda la nota alla [sentenza del Tribunale di Verona](#), ordinanza del 18.10.2014, est. Benini, in causa XX c. Amia, redatta dagli avvocati Enrico Varali e Beatrice Rigotti), ma anche perché -

se mai potesse essere considerata una pubblica amministrazione - avrebbe comunque dovuto aprire le assunzioni anche alle altre categorie di stranieri indicate nel citato art. 38 (comunitari, lungosoggiornanti, rifugiati ecc.). Ricevuta la lettera, ANAS non solo - come è ovvio - non è riuscita a dare alcuna spiegazione del motivo della esclusione, ma anziché riaprire le graduatorie (cosa che all'epoca - quando ancora non aveva nevicato - sarebbe stata certamente possibile) si è limitata a rispondere tardivamente di non avere altre selezioni aperte con la limitazione della cittadinanza, lasciando così inalterata la discriminazione attuata. ASGI, assieme alla CGIL di Bergamo, ha quindi agito in giudizio, assistita dagli *avvocati Alberto Guariso e Marta Lavanna*, ma l'udienza è purtroppo giunta quando ormai gli spalatori "nazionali" avevano pressoché completato il loro impegno. In primavera è giunto comunque il pentimento di Anas che, pur continuando a non dare ragione dell'inspiegabile comportamento pregresso, ha formalizzato davanti al giudice l'impegno a non introdurre mai più in alcun bando (sia esso per spalatori o per qualsiasi altra funzione) clausole di limitazione collegate alla cittadinanza o al titolo di soggiorno. ANAS ha anche rimborsato alle associazioni le spese legali per una causa che certamente avrebbe potuto e dovuto essere evitata con una più tempestiva considerazione delle ragioni che erano state segnalate.

B. Scuola: alle graduatorie per i supplenti possono accedere anche gli insegnanti stranieri
Il [Tribunale di Milano](#) ha accolto il ricorso avente ad oggetto il bando del MIUR presentato da APN, ASGI e CUB SUR e ha dichiarato discriminatorio il bando del MIUR (DM 353/2014) per la formazione delle graduatorie triennali di circolo e di istituto per le supplenze di insegnamento, nella parte in cui prevede il **requisito della cittadinanza italiana e comunitaria**. E' stata dichiarata illegittima anche la clausola di priorità nell'insegnamento delle lingue straniere assegnata agli insegnanti italiani.

ASGI ha ribadito in varie sedi che, **in base alla normativa vigente (all'art. 38 D.lgs. 165/01)**, possono partecipare ai concorsi pubblici ed essere assunti nella Pubblica Amministrazione: **i familiari di cittadini comunitari, lungosoggiornanti, rifugiati politici e titolari di protezione sussidiaria (che nell'insieme rappresentano più del 60% degli stranieri residenti in Italia); gli stranieri "altamente qualificati" cioè i titolari di cd "carta blu"; e i familiari stranieri di cittadini italiani**. La continua violazione da parte di molte pubbliche amministrazioni locali o nazionali delle norme sull'accesso degli stranieri al pubblico impiego è stata ripetutamente segnalata anche al Dipartimento della funzione pubblica e all'Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni (UNAR).

In questo contesto appare quanto mai sorprendente la presenza nel Bando della specifica clausola, giudicata anch'essa illegittima, che prevedeva ("inspiegabilmente" afferma il Tribunale di Milano) la precedenza degli italiani nelle graduatorie per le supplenze di conversazione in lingua straniera, le uniche alle quali gli stranieri erano già stati ammessi, se pure in posizione subordinata.

Il Giudice ha ordinato la riapertura dei termini per proporre domanda e la conseguente riformulazione della graduatoria che comporterà inutili disagi per i candidati e per la stessa Pubblica Amministrazione.

C. Dopo l'intervento ASGI il nuovo bando sul servizio civile apre a tutti gli stranieri indipendentemente dal titolo di soggiorno

Come è noto con [sentenza n. 119 del 25.6.2015](#) la [Corte Costituzionale](#) ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 77/2002 "**nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile**" (così letteralmente il dispositivo).

Prima di detta sentenza l'Ufficio Nazionale del servizio civile, a seguito delle pronunce del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, aveva già aperto i precedenti bandi agli stranieri, ma - argomentando sulla base del parere del Consiglio di Stato che aveva equiparato il servizio civile a una modalità di formazione professionale e accesso al lavoro limitandone l'apertura alle medesime categorie di stranieri che godono del diritto alla parità di trattamento

nell'accesso al lavoro in forza del trattato o delle varie direttive comunitarie - aveva tassativamente indicato tra gli ammessi i soli comunitari e i titolari di specifici titoli di soggiorno (lungosoggiornanti, titolari di protezione internazionale, familiari di comunitari). Ciò che il Consiglio di Stato suggeriva era infatti non un superamento dell'art. 3 comma 2 citato (cosa che ovviamente non avrebbe potuto fare in sede di parere) ma una lettura "comunitariamente conforme", che lo rendesse compatibile con le norme comunitarie ([per approfondimenti si clicchi al seguente link](#)). La sentenza della Corte, omettendo qualsiasi riferimento ad una particolare condizione dello straniero, ha invece caducato il requisito della cittadinanza sicché, allo stato, non esiste alcuna norma di legge che autorizzi l'amministrazione a limitare la partecipazione dello straniero ai soli titolari di determinati titoli di soggiorno.

Ignorando questa incontestabile evidenza lo scorso 1° luglio, nell'emettere un nuovo bando per 985 posti per il servizio civile, l'Ufficio Nazionale ha invece ribadito le medesime clausole contenute nei precedenti bandi, limitando quindi nuovamente la partecipazione alle categorie di stranieri sopra indicate.

Con lettera in data 2.7.15 ASGI ha segnalato l'illegittimità di detta limitazione e l'evidente contrasto con l'assetto legislativo conseguente alla pronuncia della Corte. L'ufficio ha preso atto della fondatezza dei rilievi di ASGI, ha modificato il bando con l'eliminazione di qualsiasi limitazione connessa al titolo di soggiorno, ha conseguente aperto il **bando a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti** e ha altresì prorogato il termine per la presentazione della domanda al 20 agosto 2015.

A questo punto il lungo lavoro di ASGI per l'affermazione della parità di trattamento in questa importante opportunità di inserimento sociale può dirsi davvero felicemente concluso. Resta da verificare come si muoverà il legislatore nella approvazione della riforma del servizio civile inserita nell'ambito della legge delega di riforma del terzo settore in corso di esame alla commissione del Senato (Disegno di legge S. 1870). Nel nuovo testo, delegando il governo a indicare i requisiti di ammissione, rafforza il riferimento alla difesa della Patria, ma - avendo la Corte Costituzionale chiarito che proprio la partecipazione alla difesa della Patria in forme civili è espressione di un diritto/dovere di solidarietà sociale che non può essere limitato ai soli cittadini - non vi è alcuno spazio per la reintroduzione di limitazioni.

Sullo stesso tema:

<http://www.asgi.it/notizia/servizio-civile-il-nuovo-bando-esclude-ancora/>

<http://www.asgi.it/notizia/servizio-civile-commento-sentenza-corte-cassazione/>

<http://www.asgi.it/discriminazioni/consiglio-servizio-civile-nazionale-aperto-cittadini-stranieri/>

3. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

A. Corte d'Appello di Trento: la cittadina tunisina ha diritto all'indennità di maternità di base, anche se non lungosoggiornante, in forza dell'Accordo Euromediterraneo Italia - Tunisia

Con la sentenza n. 42 del 30 maggio 2014 [la Corte d'Appello di Trento](#), in riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto, ha riconosciuto il diritto di una cittadina tunisina - seppure non in possesso di un permesso di soggiorno per lungo soggiornante - all'assegno di maternità di base ex art. 74 D.lgs. 26.3.2011 n. 151, in applicazione dell'art. 65 dell'Accordo Euromediterraneo tra UE e Repubblica della Tunisia.

La motivazione della Corte d'appello fa leva su due argomentazioni.

In primo luogo la Corte ha riconosciuto che, sotto il profilo soggettivo, l'accordo Euromediterraneo tra UE e Repubblica della Tunisia fa esplicito riferimento ai familiari conviventi dei lavoratori di cittadinanza tunisina che risiedono con loro nello Stato membro, senza distinzione, per detti familiari, tra diritti derivati (ossia "acquisiti dall'interessata a

causa del suo status di familiare di un lavoratore migrante"¹) e diritti propri². Pertanto non rileva se la prestazione in oggetto sia considerata dalla normativa nazionale un diritto proprio o derivato, poiché l'accordo è, in ogni caso, applicabile.

In secondo luogo la Corte ha specificato - sempre facendo riferimento a quanto affermato dalla Corte di Giustizia³ - che, sotto il profilo oggettivo, l'espressione previdenza sociale deve essere intesa secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio del 14 giugno 1971 n.1408, laddove all'art 4 paragrafo 1 lettera a) e h) si riferisce in maniera esplicita alle prestazioni di maternità. La prestazione risulta pertanto erogabile alla ricorrente in quanto coniuge di lavoratore tunisino.

La Corte ha comunque precisato che anche se tale prestazione non dovesse essere ritenuta previdenziale bensì assistenziale la ricorrente ne avrebbe comunque diritto. Infatti, la reiezione della domanda è stata fondata unicamente sull'assenza del requisito del permesso di soggiorno CE e quindi sulla nazionalità, mentre la giurisprudenza CEDU ammette restrizioni nel riconoscimento delle prestazioni assistenziali solo in presenza di "considerazioni molto forti" e tali non possono essere quelle basate esclusivamente sulla nazionalità⁴.

Pertanto la Corte di appello di Trento ha ritenuto che le prestazioni inerenti alla maternità, siano esse considerate previdenziali o assistenziali, considerata "la loro attinenza ai principi costituzionali (art. 31 Cost.)", non possano essere negate a causa della mancanza del permesso di soggiorno per lungo soggiornante, trattandosi appunto di una discriminazione fondata sulla nazionalità.

B. Tribunale di Monza: discriminatorio negare il diritto di una mamma extracomunitaria alla prestazione del "bonus bebè" di cui alla L. 226/05.

Il Tribunale di Monza ha ritenuto discriminatoria la condotta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che pretendeva di ottenere in restituzione da una cittadina sudamericana il "bonus bebè" di 1000 euro che la stessa aveva percepito ai sensi dell'art.1 commi 331-332 L.226/2005).

Si tratta probabilmente dell'ultimo atto di una risalente vicenda passata alle cronache anche per la lettera dell'allora Presidente del Consiglio Berlusconi che invitava le giovani mamme (italiane e straniere) a presentare domanda ignorando che la L. 226 prevedeva effettivamente il requisito della nazionalità e inducendole così a indicare sul modulo prestampato la cittadinanza italiana.

Ne erano nati procedimenti penali per false dichiarazioni, azioni di recupero e infine una legge di sanatoria (art. 1 commi 1287-1289 L. 296/06) che tuttavia secondo il MEF non sarebbe stata applicabile al caso di specie, perché applicabile solo ai casi di riscossione della prestazione effettuate entro il 1.1.2007, data di entrata in vigore della legge.

Il tribunale ha invece riconosciuto che il dato letterale della norma sopra citata si riferisce alle somme erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, senza che sia indicato alcun limite temporale. Anzi proprio perché la ratio della norma è quella di sanare una prassi ambigua dell'amministrazione "che attraverso comunicazioni discordanti aveva favorito la presentazione delle domande da parte degli stranieri" un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma ne impone la sua applicazione anche ai casi di erogazione successivi alla sua entrata in vigore. Infatti, distinguere i beneficiari a seconda della data di erogazione ne determinerebbe una disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

In ogni caso, anche prescindendo dalla possibilità o meno di applicare la sanatoria, il bonus bebè costituisce una prestazione sociale finalizzata al sostegno delle famiglie, sicché la sua

¹ Corte di Giustizia con sentenza 15 gennaio 1998, causa 113/97 Henia Babahenini vs Stato Belga.

² Infatti l'ambito di applicazione *ratione personae* degli accordi Euromediterranei - come precisato dalla sentenza citata nella nota precedente - è diverso da quello del regolamento del Consiglio del 14 giugno 1971 n.1408 e non viene operata una distinzione tra i diritti derivati e i diritti propri dei familiari del lavoratore migrante.

³ Corte di Giustizia, sentenza 15 gennaio 1998 - Causa 113/97 Henia Babahenini vs Stato Belga.

⁴ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 8 aprile 2014, Dhahbi/Italia, 17120/09

attribuzione ai soli cittadini italiani o comunitari costituisce un comportamento discriminatorio, in violazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art 3 del D.lgs. 215/2003. Non solo ma il tribunale ha anche affermato che attribuire un trattamento differenziato, seppure solo indirettamente basato sulla nazionalità, è in contrasto con i principi fondamentali le norme imperative del diritto dell'Unione e in particolare con l'art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione.

C. Assegno famiglie numerose: l'Inps condannata per discriminazione collettiva anche a Milano

Anche la [Corte d'Appello di Milano](#) (dopo quella di Torino) si conforma all'orientamento di tutti i giudici di merito in tema di assegno famiglie numerose e riconosce che il rifiuto opposto dall'INPS e dai Comuni (nella specie il Comune di Milano) all'erogazione dell'assegno famiglie numerose ai lungosoggiornanti costituisce discriminazione, che può essere fatta valere dalle associazioni legittimate (ASGI e APN) anche in assenza di uno specifico provvedimento di diniego nei confronti della singola persona interessata.

La sentenza, pur non aggiungendo nulla alla ormai sterminata e uniforme giurisprudenza in materia, si segnala sia perché trattasi di una delle poche decisioni di secondo grado, sia perché afferma chiaramente da un lato che l'assegno in questione rientra tra le prestazioni essenziali ai sensi della direttiva 2003/109 (e dunque tra le prestazioni che non possono essere oggetto di limitazione da parte degli stati membri), dall'altro che comunque lo Stato italiano non ha mai inteso derogare al principio di parità di trattamento per i lungosoggiornanti, non potendo essere qualificate come deroga le norme preesistenti alla direttiva stessa.

Va segnalato, peraltro, che il contenzioso, benché ormai in via di esaurimento dopo la modifica legislativa di cui alla L. 97/13, è ancora in attesa di una pronuncia della Corte di legittimità presso la quale sono pendenti alcuni ricorsi dell'INPS.

Proseguono nel frattempo le pronunce dei giudici di primo grado sul diritto all'assegno da parte dei lungosoggiornanti anche per il periodo antecedente il luglio 2013. Tra le ultime sentenze, vanno segnalate:

- ✓ **Trib. Alessandria, Ait Omar Mbarek +7 - INPS Comune di Novi Ligure, Ord. 06.11.2014 est. Mainella**
Riconosce il diritto a percepire, per l'anno 2012, l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli, nei limiti delle quote maturate mensilmente. Condanna il Comune di Novi Ligure, in persona del sindaco pro tempore, e l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di rispettiva competenza, a corrispondere ai ricorrenti il detto assegno con gli interessi legali dalla data di maturazione e sino al saldo, cessando la condotta discriminatoria nei loro confronti;
- ✓ **Trib. Pavia, Benchardoud - Com. Gambolo - Ord. del 23.7.14 est. Filippini**
Riconosce il diritto all'assegno per il nucleo familiare numeroso per il 2010, 2011 e il primo semestre 2012;
- ✓ **Tribunale di Bergamo, Barry+1 / Verdellino + Inps, del 18.9.2014 est. Bertoncini**
Dichiara il carattere discriminatorio tenuto dal comune per aver negato l'assegno (In questo caso i ricorrenti avevano ricevuto gli assegni e poi se li erano visti revocare);
- ✓ **Corte d'Appello di Milano, Gonzales, ASGI, APN, Comune di Milano/INPS, 3.12.2014, pres. rel. Sbordone**
Riforma parzialmente la sentenza di primo grado, riconoscendo l'assegno a partire da gennaio e non dalla data di presentazione della domanda.

D. Tribunale di Verona: Un'importante pronuncia sul rilascio della carta di soggiorno per il familiare del cittadino europeo

L'art. 3 della Direttiva 2004/38 estende il diritto all'unità familiare al di là dei familiari 'classici' (coniugi, figli e genitori a carico) per tenere conto anche di legami familiari diversi (come, ad esempio, quelli derivanti da unioni civili registrate).

In particolare, l'art. 3, comma 2, lett. b) prevede che gli Stati dell'Unione Europea (UE) debbano agevolare l'ingresso e il soggiorno anche del convivente con cui il cittadino europeo abbia una relazione stabile e debitamente documentata. In conformità a questa disposizione e alla norma italiana di attuazione, un ragazzo brasiliano che aveva contratto un'unione civile registrata in Germania, dove questa forma di unione è consentita, con un ragazzo italiano ha chiesto il rilascio della carta di soggiorno in Italia. La Questura di Verona aveva rigettato l'istanza, poiché l'unione civile registrata non equivaleva a un matrimonio.

Con l'ordinanza del 5 dicembre 2014, il Tribunale di Verona ha affermato che:

- 1) la Direttiva 2004/38 sulla libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell'UE e dei loro familiari prevede l'obbligo degli Stati membri di "agevolare" l'ingresso del partner con cui il cittadino dell'UE abbia una relazione stabile debitamente attestata;
- 2) benché gli Stati membri godano di ampia discrezionalità nell'attuazione di tale norma, essi devono comunque assicurarsi che la propria legislazione preveda criteri che siano conformi al significato comune del termine "agevolare";
- 3) l'Italia ha attuato tale disposizione dell'UE, prevedendo che l'ingresso sia agevolato quando la relazione sia stabile e sia attestata da documentazione ufficiale;
- 4) qualora queste due condizioni sussistano, il mancato rilascio della carta di soggiorno priva di ogni significato l'espressione "agevola" contenuta nella normativa europea e in quella italiana;
- 5) le Questure devono, pertanto, esaminare approfonditamente la situazione e la storia di ogni coppia (e, conseguentemente, permettere loro di documentare la loro relazione) prima di negare il rilascio della carta di soggiorno per il familiare del cittadino europeo;
- 6) non è necessaria la convivenza per richiedere e ottenere questo titolo di soggiorno. Sulla base di queste premesse, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ragazzo brasiliano alla carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell'UE.

[L'ordinanza](#)

E. Il Tribunale di Firenze riconosce il diritto del titolare di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti all'assegno a favore del nucleo familiare per l'anno 2012

Il Tribunale di Firenze ha confermato che i titolari di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti hanno diritto all'assegno a favore del nucleo familiare in data anteriore alla legge n. 97/2013 in base all'art. 9 comma 12, lett. c del D.lgs. 286/98, come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 3/2007 che attua la Direttiva europea 109/2003. In virtù di questa norma i lungosoggiornanti possono "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico [...]". Il Tribunale continua affermando che l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori rientra sicuramente nel concetto di prestazione di assistenza sociale e che, quindi, l'art. 65 del 448/98 vada interpretato alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 3/2007 e ampliando le categorie di beneficiari. Il Tribunale fiorentino conclude giudicando discriminatorio il diniego del Comune di Firenze e dell'INPS, posto che la negazione dell'assegno familiare derivasse esclusivamente dallo status di lungosoggiornante del richiedente.

[La sentenza](#)

Si veda, sullo stesso tema, anche [la pronuncia della Corte d'Appello di Milano](#)

F. Tribunale di Brescia: l'assegno per il nucleo familiare per i familiari residenti all'estero anche per i cittadini stranieri

I cittadini stranieri che lavorano in Italia hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF) per i familiari che risultano residenti all'estero.

Sul sito dell'Inps è stato pubblicato [il provvedimento emesso dal Giudice](#) che, in esecuzione dell'ordinanza del 14 aprile 2015 del Tribunale di Brescia e disapplicando l'art. 2 co. 6 della Legge n. 153/1988 (ritenuto in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE) riconosce ai cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia il diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF) per i familiari residenti all'estero.

A stabilirlo è stato il Tribunale di Brescia con l'[ordinanza n.2968 /2015 del 14 aprile](#), con la quale ha accertato *"il carattere discriminatorio della condotta dall'INPS consistente nell'aver negato ai ricorrenti, stranieri soggiornanti di lungo periodo e con residenza in Italia, l'assegno per il nucleo familiare in relazione ai periodi indicati nel verbale di accertamento (...) e nell'aver avviato la procedura di recupero dei corrispondenti importi"*.

L'Inps aveva contestato ai lavoratori stranieri l'aver indebitamente percepito dal datore di lavoro l'assegno per il nucleo familiare per i periodi di assenza dall'Italia dei rispettivi familiari: ai lavoratori era stato trattenuto un 1/5 dello stipendio ai fini del rimborso delle somme che l'Istituto riteneva dovessero rimborsare.

La richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo di assegno per il nucleo familiare si fondava sulla mancanza, per i periodi d'interesse, del requisito della residenza in Italia dei familiari dei ricorrenti - tutti residenti e titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo - requisito che la legge n. 153 del 1988 richiede solo per i cittadini stranieri e non per i cittadini italiani.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che *"tale legge violi, nella parte in cui riserva un diverso trattamento ai cittadini italiani da una parte ed agli stranieri lungo-soggiornanti dall'altra, quanto disposto dall'art. 11 co. 1 e 4 della direttiva 2003/109/CE a norma del quale "il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (...) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale (...) Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali."*

Lo Stato italiano non si è avvalso della facoltà di deroga nel recepire la direttiva per limitare la parità di trattamento, come poteva fare attraverso una scelta espressa, successiva e non antecedente alla direttiva ed al suo recepimento (cfr. Corte di Giustizia, sent. n. 24 aprile 2012 C-571/10 Kamberaj).

Da qui la *"necessaria disapplicazione, per contrasto con la direttiva 2003/109/CE, dell'art. 2 co. 6 legge n. 153/1988 nella parte in cui subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo-soggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari. Da ciò consegue, ulteriormente, la necessità di disapplicare le determinazioni dell'Inps adottate in ossequio alla citata normativa. Le considerazioni che precedono, pertanto, portano ad accertare il diritto dei ricorrenti all'assegno per il nucleo familiare anche per i periodi in relazione ai quali è stato negato, con la conseguente obbligazione delle parti convenute a fare quanto di propria competenza per il riconoscimento e l'erogazione dello stesso"*.
Va anche accertata la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'Inps nel rifiutare il beneficio nei confronti dei ricorrenti, proprio perché fondata, così come previsto dall'art. 2 co. 6 legge n. 153/1988, sulla loro qualità di stranieri e non di cittadini italiani."

Il Tribunale ha così condannato l'Inps a *"restituire ai ricorrenti le somme trattenute in esecuzione del verbale di accertamento"* e a [dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione sul suo sito internet](#).

G. Il tribunale di Alessandria riconosce l'indennità di maternità ex art. 74 dlgs 151/01 alla madre straniera titolare di "permesso unico lavoro":

Le cittadine marocchine titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari (uno delle forme del "permesso unico lavoro") hanno diritto - in applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 direttiva 2011/98 e dall'accordo Euromediterraneo UE-Marocco - all'assegno di maternità di base ex art. 74 D.lgs. 151/01. Il diniego di detta

prestazione costituisce discriminazione alla quale consegue l'obbligo non solo di concedere la prestazione, ma anche di dare adeguata pubblicità alla decisione giudiziale mediante pubblicazione della stessa sui siti di INPS e Comune.

[L'ordinanza](#)

H. Il tribunale di Bergamo rinvia l'indennità di maternità di base ex art. 74 d.lgs. 151/01 alla Corte Costituzionale

Secondo il Tribunale di Bergamo la previsione del requisito del permesso di lungo periodo per accedere all'indennità di maternità di base di cui all'art. 74 Dlgs. 151/01 contrasta con numerose norme internazionali e costituzionali, ma tale contrasto non può essere risolto con l'applicazione diretta della direttiva 2011/98

Il Tribunale - al fine di fugare ogni dubbio circa la riconduzione della vicenda ai fantomatici casi di "turismo assistenziale" - premette che la presenza in Italia della ricorrente "*non ha carattere episodico*" essendo la stessa titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari ed essendo marito e figli titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Ciò premesso richiama la giurisprudenza della corte EDU sulla applicazione del principio di non discriminazione ex art. 14 CEDU alle prestazioni sociali "*comprese quelle cui non corrisponde il versamento di contributi*"; richiama inoltre la notissima giurisprudenza costituzionale in materia di accesso degli stranieri alle prestazioni sociali volte a rispondere a bisogni essenziali della persona ; e conclude che "*tali principi debbono essere riaffermati pure con riferimento all'indennità di maternità, trattandosi di beneficio a tutela dei bisogni di un minore, nell'ambito di un contesto familiare di difficoltà economica, per cui non vi è dubbio che si tratti di una prestazione diretta a soddisfare bisogni primari della persona che compito dello Stato tutelare e salvaguardare*".

L'argomentazione assume tuttavia un'altra piega quando il Giudice afferma che "*dall'esame complessivo del diritto dell'Unione Europea non è rinvenibile una disposizione normativa munita di completezza, precisione, chiarezza e assenza di condizioni, tale da consentire di riconoscere il diritto all'assegno in questione anche allo straniero soggiornante per motivi familiari non in possesso dei requisiti per il conseguimento del permesso di soggiorno di lunga durata*".

L'affermazione, piuttosto criptica, è evidentemente riferita alla direttiva 2011/98 che - come risulta anche dal breve riassunto iniziale della vicenda processuale - era stata invocata dalla difesa di parte ricorrente. Ebbene il motivo per cui l'articolo 12 di detta direttiva - che fissa appunto il principio di parità di trattamento per tutti gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare- costituirebbe una norma non dotata di "*completezza, precisione, chiarezza e assenza di condizioni*" avrebbe meritato un esame un po' più approfondito o quanto meno più esplicito, mentre invece la citata affermazione non contiene alcuna spiegazione in merito.

Tra l'altro, posto che la prescrizione paritaria indubbiamente esiste, la sua eventuale non diretta applicabilità per assenza dei requisiti di completezza invocati dal Tribunale, avrebbe dovuto comportare non tanto l'accantonamento della questione (come il Giudice sembra aver fatto) ma la formulazione dell'eccezione di incostituzionalità ex art. 117, primo comma, anche con riferimento alla violazione della direttiva, laddove invece il Giudice ha richiamato l'art. 117 Cost., solo con riferimento alla CEDU e alla Carta dei diritti.

A questo punto potrebbero esserci due rischi: che la Corte Costituzionale decida sulla questione senza esaminare il profilo del contrasto con la direttiva o addirittura che dichiari inammissibile la questione per mancanza di un compiuto esame dell'eventuale contrasto con la direttiva sotto il profilo della possibile disapplicazione. In entrambi i casi la palla tornerebbe ai giudici di merito.

Appare dunque opportuno che, in attesa della pronuncia della Corte, il contenzioso prosegua sia al fine di riaffermare la diretta applicabilità dell'art. 12 Direttiva 2011/98, sia - in subordine - al fine di integrare il rinvio alla Corte Costituzionale con una ulteriore ordinanza che consenta l'esame dei profili trascurati dal Tribunale di Bergamo.

[L'ordinanza del tribunale di Bergamo, 26 novembre 2015](#)

Sulla diretta applicabilità della direttiva 2011/98 si vedano:

[Ordinanza del tribunale di Alessandria, 25 maggio 2015](#)

[Ordinanza del tribunale di Alessandria, 9 dicembre 2014](#)

Sull'accesso al diritto anche a prescindere dalla direttiva 2011/98 si veda:

[Ordinanza del tribunale di Milano, 6 novembre 2015](#)

Per approfondimenti:

<http://www.asgi.it/notizia/comune-di-verona-assegno-di-maternita-comunale-alle-donne-straniere-anche-non-lungosoggiornanti/>

<http://www.asgi.it/notizia/lindennita-di-maternita-di-base-spetta-anche-agli-stranieri-non-lungosoggiornanti/>

In estrema sintesi le prestazioni sociali sopra indicate tra cui **l'assegno famiglie numerose** (L. 448/1998), **l'assegno di maternità di base** (art. 74 L. 151/2001), il **bonus bebé** ([Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità' 2015](#)), la **carta acquisti** (art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) sono riconosciute per legge ai **cittadini italiani e comunitari, ai titolari di protezione internazionale, ai familiari non comunitari di cittadini comunitari e ai lungosoggiornanti**. Gli altri stranieri possono avanzare il diritto in quanto **titolari di permesso unico lavoro** e facendo valere le sentenze favorevoli già intervenute sulla applicabilità della direttiva 2011/98 o in forza dell'applicazione degli accordi Euromediterranei.

I. La Corte Costituzionale conclude la “demolizione” delle restrizioni agli stranieri in materia di prestazioni di invalidità

Con la [sentenza 230/15](#) giunge finalmente al termine il **percorso di totale eliminazione delle restrizioni introdotte dall'art. 80 comma 19 L. 388/2000** per l'accesso dei cittadini non comunitari alle prestazioni di invalidità, iniziato ben sette anni fa con la sentenza 306/2008 in materia di indennità di accompagnamento. Con la sentenza sopracitata la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'incostituzionalità della norma del 2000 anche con **riferimento alla pensione di invalidità civile per sordi (L. 301/70 modificata dalla L.95/06) e all'indennità di comunicazione (L. 508/88, art. 4)**

La Corte, dopo aver passato in rassegna tutte le pronunce già emesse in materia, afferma che la questione non può che determinare *“un identico esito demolitorio”*. La pensione di invalidità per sordi e l'indennità di comunicazione rappresentano infatti *“prestazioni economiche peculiari, che si fondano sull'esigenza di assicurare - in una dimensione costituzionale orientata verso la solidarietà come dovere inderogabile (art. 2 Cost), verso la tutela del diritto alla salute anche nel senso dell'accessibilità ai mezzi più appropriati per garantirla (art. 32 Cost.), nonché verso la protezione sociale più ampia e sostenibile (art. 38 Cost.) - un ausilio in favore di persone svantaggiate”*

La Corte afferma poi che l'art. 80 cit. pone in essere **una discriminazione irragionevole nei confronti dei cittadini extra UE legalmente soggiornanti** *“con l'attribuzione di un non proporzionato rilievo alla circostanza della durata della permanenza legale nel territorio dello Stato”... “in contrasto con il principio costituzionale - oltre che convenzionale - di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.)”*.

L'operazione demolitoria della Corte si conclude con un importante invito al legislatore: provvedere ad una organica *“ricognizione e revisione della disciplina”* per evitare che la frammentarietà intrinseca dei giudizi di legittimità costituzionale impedisca, come ha impedito nel caso di specie, il raggiungimento dell'eguaglianza sostanziale, se non dopo molti anni.

Qui di seguito le indicazioni delle decisioni della Corte Costituzionale che sono intervenute a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 80 comma 19 L. 388/2000 riconoscendo le seguenti prestazioni di invalidità a tutti i cittadini extra UE regolarmente soggiornanti:

- Corte Costituzionale 306/2008 - indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili
- Corte Costituzionale 11/2009 - pensione di invalidità
- Corte Costituzionale 187/2010 - assegno mensile di invalidità
- Corte Costituzionale 329/2011 - indennità di frequenza
- Corte Costituzionale 40/2013 - indennità di accompagnamento e pensione di invalidità
- Corte Costituzionale 22/2015 - pensione di invalidità per ciechi

J. La CGUE interviene su prestazioni sociali, parità di trattamento e iscrizione al centro per l'impiego

La [sentenza Alimanovic](#) sembra affiancarsi alla precedente [sentenza Dano](#) nell'affermare un orientamento restrittivo della CGUE in tema di prestazioni sociali, affermando che uno Stato membro può escludere da una prestazione sociale i cittadini comunitari disoccupati che abbiano lavorato per meno di un anno.

Si ricorderà che proprio la sentenza *Dano* - pressoché contemporanea a roboanti dichiarazioni del premier britannico Cameron in tema di tagli al welfare per gli stranieri - aveva avuto ampio risalto sulla stampa quotidiana, proprio perché sembrava fornire sostegno a quelle dichiarazioni.

In realtà una più attenta lettura della sentenza *Dano* avrebbe potuto agevolmente convincere che la Corte non aveva affatto preso la strada selviniana del "prima i nostri", essendosi limitata, in quella occasione, a affermare che un cittadino comunitario, quando non ha titolo per soggiornare in un altro Stato membro perché non rispetta i requisiti di cui all'art.7 Direttiva 2004/38, non ha neppure titolo per fruire della parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni sociali: quindi nulla di particolarmente nuovo.

Un po' più delicata è invece la questione affrontata dalla sentenza *Alimanovic* qui in esame che potrebbe a prima vista sembrare effettivamente più restrittiva.

La vicenda è la seguente: il Tribunale del contenzioso sociale di Berlino aveva accolto il ricorso della famiglia Alimanovic, di cittadinanza svedese, volto a ottenere **un contributo di sussistenza per disoccupati di lungo periodo**.

Nel corso della successiva impugnazione, proposta dal centro per l'impiego, sono state sollevate alcune questioni pregiudiziali in forza delle quali la Corte si è trovata a dirimere una questione che può essere sintetizzata come segue.

Una prestazione come quella in questione rientra tra le "*prestazioni sociali in denaro di carattere non contributivo*" di cui all'art. 70 Regolamento 883/2004 e dunque - come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado - a tale prestazione si applica l'art. 4 del Regolamento stesso, cioè il divieto di discriminazione basato sulla cittadinanza.

Ma detta prestazione rientra anche nella nozione di "*prestazioni di assistenza sociale*" di cui all'art. 24, comma 2, della Direttiva 2004/38 in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari. Detto comma 2 prevede che - fermo il diritto del cittadino comunitario di godere, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 24, dello stesso trattamento garantito ai cittadini dello stato ospitante - quest'ultimo non è tenuto a garantire "*il diritto a prestazioni di assistenza sociale*" né durante i primi tre mesi di soggiorno, né durante tutto il periodo riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 14 comma 4, lettera b) della direttiva: si tratta cioè del periodo durante il quale il cittadino comunitario disoccupato mantiene il diritto a non essere allontanato perché può "*dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo*".

Le due norme (art. 4 Regolamento e art. 24, comma 2, Direttiva 2004/38) appaiono dunque in parziale contrasto tra loro: l'una fissa un principio generale apparentemente inderogabile; l'altra introduce una possibilità di deroga. Dal che - in parole povere - il seguente interrogativo: un comunitario disoccupato che ha diritto di permanere nell'altro Stato membro solo perché "disoccupato in cerca di lavoro con buone possibilità di trovarlo", ha anche diritto alla parità ex art. 4 del Regolamento o lo Stato membro può escluderlo dalla parità ai sensi del citato art. 24, comma 2?

La Corte opta con decisione per la seconda ipotesi: **prevale la facoltà di deroga** e dunque una norma nazionale che non attribuisca la parità nel periodo di cui all'art. 14, comma 4, lett. b) **non è in contrasto con la direttiva**.

Potrebbe sembrare una restrizione significativa del principio di parità di trattamento, **ma la sentenza riguarda in realtà una platea di destinatari meno ampia di quanto appaia a prima vista**. In primo luogo perché l'intera questione riguarda esclusivamente i cittadini comunitari che non hanno ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente (per coloro che l'hanno acquisito il principio di parità è inderogabile); in secondo luogo perché è la stessa Corte a ricordare che non tutti i "disoccupati" rientrano nel campo di applicazione della possibile deroga perché alcune categorie di soggetti che "non lavorano" sono equiparate dalla direttiva stessa ai lavoratori, cioè sono equiparate a uno status che garantisce di per sé il diritto al soggiorno e la parità di trattamento, senza possibilità di deroga.

La questione è disciplinata dall'art. 7 della direttiva, ai sensi del quale lo status di lavoratore (e il conseguente diritto al soggiorno) è riconosciuto non solo a chi lavora, ma anche a ulteriori tre categorie: a) a chi non lavora perché temporaneamente inabile; b) a chi avendo avuto un rapporto di lavoro di durata **superiore a un anno**, "*si è registrato presso l'ufficio di collocamento al fine di trovare un lavoro*"; c) a chi, avendo avuto un rapporto di durata **inferiore a un anno**, si è registrato presso l'ufficio di collocamento al fine di trovare un lavoro, ma in tal caso lo status di lavoratore permane **per un periodo massimo di 6 mesi** (nell'ordinamento italiano detto periodo è elevato a un anno ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett.c).

La Corte cita (per escluderlo dalla facoltà di deroga) solo il caso "c", ma è evidente che analogo discorso deve essere fatto per gli altri due casi, tra i quali il più frequente è ovviamente il secondo, che si prolunga sostanzialmente a tempo indeterminato, finché il disoccupato cerca lavoro.

Il disoccupato "derogabile" (al quale cioè lo Stato membro può non applicare il principio di parità) è dunque solo quello che non rientra nella categoria dei "lavoratori" come sopra definita alle lettere a) b) c); dunque quello che ha lavorato meno di un anno e per il quale sono decorsi i 6 mesi di disoccupazione tutelata. Costui, in via eccezionale, può permanere sul territorio dello Stato membro finché cerca lavoro e ha una "*ragionevole possibilità di trovarlo*", ma durante tale prolungamento del diritto al soggiorno **non gode - se lo Stato membro decide in tal senso - della tutela paritaria**.

Si tratta quindi di un gruppo sociale ben definito, anche se non si può negare che la scelta operata dalla Corte abbia una portata restrittiva. Certo è, però, che per tutti gli altri disoccupati nessuna deroga è ammissibile e la regola della parità di cui all'art. 4 Regolamento e art. 24 comma 1 della Direttiva, **rimane un vincolo inderogabile**.

Per quanto riguarda infine il diritto nazionale, la trasposizione della vicenda affrontata dalla famiglia *Alimanovic* è complicata dal recepimento alquanto contorto delle norme.

Fermi restando i casi di disoccupazione che vengono "equiparati", come già nella direttiva, alla condizione di lavoratore (cfr. art. 7 comma 3 D.lgs.30/2007) e danno quindi diritto alle prestazioni sociali, l'art. 19, comma 3 cit. prevede che il cittadino dell'Unione e i suoi familiari non godano del diritto a prestazioni di assistenza sociale nei primi tre mesi di soggiorno e comunque nei casi previsti dall'art. 13, comma 3, lett. b dello stesso D.lgs: tale ultima norma, non riproduce la nozione generale di "*disoccupato in cerca di lavoro con buone possibilità di trovarlo*", ma fa esclusivamente riferimento all'iscrizione al centro per l'impiego da non più di sei mesi o alla dichiarazione di disponibilità al lavoro che mantiene i suoi effetti anche oltre il semestre.

In tali casi il cittadino UE, benché mantenga il diritto al soggiorno, non avrà diritto alle prestazioni sociali con risultato quindi pressoché analogo a quello indicato dalla CGUE rispetto alla direttiva.

Va anche detto però che lo stesso art. 19, comma 3, esclude il diritto a prestazioni sociali, nel caso citato, alla ulteriore condizione che il diritto non sia attribuito "*da altra disposizione di legge*". E nel nostro ordinamento numerose disposizioni di legge attribuiscono diritti sociali alla generalità dei cittadini comunitario senza operare distinzioni né rinvii alle articolate

categorie previste dal Dlgs citato: si vedano ad esempio l'art. 65 L. 488/98 in materia di assegno per il nucleo familiare numeroso e l'art. 74 D.lgs. 151/01 in materia di assegno di maternità.

Resta la questione che, con o senza diritto alle prestazioni, l'iscrizione al centro per l'impiego e la dichiarazione di disponibilità al lavoro costituiscono condizioni importantissime per prolungare il diritto al soggiorno in Italia da parte del cittadino comunitario che non abbia mai avuto un rapporto di lavoro. Ma, come noto, detta iscrizione viene spesso ostacolata dalla assenza di iscrizione anagrafica, la quale a sua volta viene ottenuta solo a seguito della iscrizione al centro per l'impiego: un circolo vizioso che affligge molte famiglie di etnia rom. Ma questa questione non è ovviamente affrontata dalla sentenza *Alimanovic*.

[Sentenza Alimanovic](#)

K. Cade il requisito dei dieci anni di residenza per l'ottenimento dell'assegno sociale per i familiari di cittadini dell'Unione Europea

Il tribunale di Brescia ha riconosciuto come discriminatorio il requisito dei dieci anni di residenza continuativi in Italia ai fini del diritto all'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della L. 335/1995, introdotto dall'art. 20 SL 112/2008 poiché tale ultima norma si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento - operante nell'ambito di applicazione del Trattato - tra cittadini italiani e familiari stranieri di cittadini UE, previsto dall'art. 19 del d.lgs 30/2007 (attuativo della direttiva 2004/38/CE) ed esteso, ex art. 23 del medesimo d.lgs., ai familiari di cittadini italiani.

Infatti nel campo di applicazione del Trattato, rientra pacificamente la materia della sicurezza sociale e in quest'ultima, per espressa previsione dell'art 3 c. 1 lett d) del Regolamento Ce 883/2004, rientrano le prestazioni di vecchiaia e pertanto anche l'assegno sociale (trattandosi di beneficio erogato ai soggetti con più di sessantacinque anni di età). Inoltre, in base al Regolamento 883 cit., tra le prestazioni di sicurezza sociale cui si applica il principio di parità di trattamento sono incluse anche quelle prestazioni definite dall'art. 70 come "miste", perché da un lato hanno carattere assistenziale in quanto non sorrette da meccanismi contributivi e finanziate dalla fiscalità generale, dall'altro lato costituiscono diritti soggettivi, in quanto i criteri e le condizioni per l'accesso sono regolati dalla normativa interna senza margini di discrezionalità in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Tali prestazioni miste rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento alla ulteriore condizione che siano incluse nell'allegato II bis (ora allegato X inserito nel Regolamento applicativo (CE) n. 988/2009), il quale - per quanto concerne l'Italia - comprende appunto l'assegno sociale. L'insieme delle normative citate (direttiva 2004/38; Regolamento 883/04; Dlgs 30/07) consente dunque di concludere che per i familiari extra-UE di cittadini comunitari o italiani l'erogazione dell'assegno sociale è soggetta al vincolo di parità.

A fronte di ciò, il requisito dei dieci anni continuativi di residenza in Italia si prospetta invece come contrario a tale principio perché più facilmente soddisfatto dai cittadini italiani rispetto agli stranieri (cosa che il Tribunale di Brescia ha giustamente per scontato essendo pacifico che la percentuale di Italiani che risiedono in Italia da più di 10 anni è più alta della percentuale di stranieri che hanno lo stesso requisito). Poiché dunque il requisito si prospetta come indirettamente discriminatorio, occorrerà ulteriormente verificare se detta disparità di trattamento sia giustificata da qualche finalità legittima. Anche su questo punto la risposta del Tribunale è negativa, sicché il Giudice conclude nel senso che il requisito decennale integra una discriminazione indiretta per nazionalità con riferimento ai familiari di cittadini comunitari o italiani. Il riferimento alla discriminazione indiretta rende palese che il Tribunale aveva ben chiaro che il requisito decennale è previsto per tutti i richiedenti, indipendentemente dalla nazionalità (se fosse richiesto solo agli stranieri, si configurerebbe come discriminazione diretta); va tuttavia segnalato che nella prima parte dell'ordinanza viene erroneamente affermato - evidentemente per mero errore materiale - che il requisito sarebbe richiesto solo agli stranieri.

Sulla questione - in parte diversa - del requisito del permesso di lungoperiodo per l'accesso all'assegno sociale si è già pronunciata la Corte Costituzionale con ordinanza 197/2103: nel rigettare la questione perché manifestamente inammissibile, la Corte, si è espressa - con mero obiter dictum - anche sul requisito dei dieci anni di residenza. In quell'occasione la Corte ha affermato che "il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio (i dieci anni di residenza) risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari, ma anche a quelli dei Paesi UE e financo ... agli stessi cittadini italiani", pertanto non "sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio". E ancora "la previsione di un limite di stabile permanenza (per dieci anni) sul territorio nazionale come requisito per ottenere il riconoscimento del predetto beneficio appare adottata ... sul presupposto ... di un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato". Tali affermazioni - rese in un giudizio che non aveva oggetto la questione del requisito decennale e che comunque si è concluso con un'ordinanza di manifesta inammissibilità - non risolvono, come giustamente ha ritenuto il Tribunale di Brescia, la questione della legittimità dei dieci anni di residenza: la giurisprudenza costituzionale in materia di radicamento sul territorio e requisiti di residenza è infatti molto più articolata e complessa (cfr. ad esempio C. Cost. 168/2014). Nel marzo scorso la questione è stata riproposta dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza 13 marzo 2015 che, tuttavia, non tiene conto della prescrizione paritaria imposta dall'art. 12 direttiva 2011/98.

Tale articolo come noto, prevede che i cittadini di Paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa, ai quali sia consentito lavorare, beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto riguarda i settori della sicurezza sociale così come definiti dal regolamento CEE 883/2004 e come si è visto il Regolamento 883 non solo si riferisce alle prestazioni di vecchiaia (art 3 c. 1 lett d) ma anche alle prestazioni miste ex art. 70 (tra cui come visto, anche per espressa previsione dell'allegato X Reg. 988/2009 rientra l'assegno sociale). Purtroppo la Corte costituzionale non potrà esaminare la questione sotto il profilo del contrasto con la Direttiva non avendo il giudice remittente sollevato il problema: è tuttavia evidente che tale quesito è assolutamente pertinente e dovrà quindi essere affrontato dai giudici di merito come peraltro già avvenuto con riferimento ad altre prestazioni (cfr. con riferimento alla indennità di maternità ex art. 74 Dlgs 151/01 [Trib. Alessandria, 9 dicembre 2014](#))

[L'ordinanza del Tribunale di Brescia](#)

L. Idoneità alloggiativa: costo illegittimo, i Comuni di Seriate ed Albino (BG) revocano le ordinanze e rimborsano

Con le delibere n. 201 del 30.11.2015 e n.278 del 30.11.2015, i comuni di Seriate e Albino, in provincia di Bergamo, hanno revocato le ordinanze con cui avevano deciso di aumentare a dismisura il costo del certificato di idoneità alloggiativa. Il documento, necessario ai cittadini stranieri per avviare le pratiche di ricongiungimento familiare o la richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo, aveva raggiunto costi esorbitanti, a seguito di provvedimenti adottati dai suddetti Comuni che avevano l'importo del tributo (Albino: € 160,00; Seriate: € 220,00).

Sollecitata anche da cittadini stranieri e associazioni del territorio che da mesi protestano contro l'aumento, ASGI aveva inviato inizialmente una lettera ai Comuni, invitandoli a ripristinare gli importi precedenti.

Ora, a seguito della causa promossa da ASGI con CGIL Bergamo e cooperativa RUAH, assieme a quattro cittadini stranieri, i comuni di Seriate e Albino hanno deciso di accogliere le richieste dei ricorrenti, senza attendere la prima udienza fissata per il 22 dicembre davanti al Tribunale di Bergamo.

Lo stesso Tribunale, in effetti, aveva già condannato altri due comuni bergamaschi (Bolgare e

Telgate, la prima delle due cause seguita sempre da ASGI) sulla medesima identica questione, ritenendo discriminatoria la strategia delle amministrazioni locali.

Tali delibere non risultavano affatto giustificate da una effettiva corrispondenza con la prestazione erogata, come ben risulta dal fatto che l'importo richiesto era enormemente superiore alla media di quanto viene richiesto negli altri Comuni italiani, ovvero € 30,00 - 50,00.

Le stesse Amministrazioni di Seriate ed Albino hanno anche deliberato di restituire la differenza di importo a tutti gli stranieri che nel frattempo hanno pagato per ottenere il certificato d'idoneità alloggiativa.

A livello nazionale si ricorda che è stato infine recentemente approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad elaborare "criteri certi e univoci per la determinazione dell'importo delle tasse relative al rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa" con la fissazione di una "soglia massima da stabilirsi eventualmente a cura del Governo medesimo", anche in ragione della necessità di garantire il rispetto della Direttiva 2003/86/CE sul diritto all'unità familiare.

M. Discriminatoria la delibera della regione Lombardia sul fondo affitto

Con lettera del 12.07.2015, ASGI ha invitato la Giunta Regionale della Lombardia a modificare la delibera 3495 del 30.4.2015 in materia di accesso al "Fondo Sostegno Grave Disagio Economico 2015" di cui alla L. 148/98 e L. 133/08.

In detta delibera la Giunta Lombarda ha indicato, tra le altre condizioni necessarie per accedere a un contributo economico per il sostegno alla locazione, due requisiti previsti per i soli cittadini extra UE: l'obbligo di esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo e l'obbligo di essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in Lombardia. ASGI ritiene che tali requisiti siano illegittimi.

Il primo requisito non ha alcun fondamento in norma di legge, essendo previsto dall'art. 40 comma 6 del TU Immigrazione, esclusivamente per quanto riguarda l'accesso "agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative"; nessuna analoga norma è contenuta nella L. 148/98 né, in generale, nella disciplina del Fondo Affitti, il che è peraltro del tutto logico trattandosi non di un sostegno per l'accesso all'alloggio né di una forma di credito agevolato, ma di un contributo economico a fondo perduto per persone in condizioni di povertà, che - tra l'altro - sarebbe comunque illogico negare ai soggetti che non lavorano.

Il secondo requisito, anche se effettivamente introdotto dall'art. 11 L. 133/2008, è previsto per i soli cittadini non comunitari e risulta pertanto in contrasto con le disposizioni comunitarie che impongono, per numerose categorie di stranieri, la parità di trattamento nelle prestazioni assistenziali e nell'accesso all'alloggio rispetto ai cittadini del paese in cui soggiornano. Trattasi in particolare dei titolari di protezione internazionale (direttiva 2011/95, art. 28), dei titolari di permesso unico lavoro (Direttiva 2011/98, art. 12), dei titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo (Direttiva 2003/109, art. 11), dei familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione (Direttiva 2004/38 art.24) dei titolari di carta blu (direttiva 2009/50 art. 14). ASGI ha dunque chiesto alla Regione Lombardia di modificare la delibera eliminando i due requisiti, di posticipare la data di scadenza del bando dando informazione ai Comuni, nonché di dare adeguata pubblicità al pubblico in ordine alle modifiche per consentire agli aventi diritto di presentare domanda. La Regione Lombardia non ha dato riscontro e pertanto ASGI unitamente ad una straniera esclusa dalle graduatorie e altre associazioni (APN e ANOLF), ha proposto ricorso al Tribunale di Milano. Il ricorso, rigettato, è ora pendente in appello.

[La Delibera della Regione Lombardia](#)

N. Reddito di autonomia: la Giunta Regionale Lombarda ignora la Corte Costituzionale e

insiste con le politiche discriminatorie

La Giunta Regionale Lombarda ha approvato, con D.G.R. dell'8.10.2015, cinque misure volte al sostegno delle famiglie a basso reddito, degli anziani, dei disabili e dei disoccupati. Si tratta delle seguenti prestazioni:

Zero Ticket sanitario (DGR X/4153): esenzione dal pagamento del super ticket per visite ed esami a favore dei titolari di redditi familiari imponibili fino a 18.000 euro;

Progetto di inserimento lavorativo (DGR X/4151): contributo di 300,00 euro mensili per un massimo di sei mesi destinato a disoccupati da almeno trentasei mesi, con redditi ISEE inferiori a 18.000 euro;

Assegno di autonomia (DGR X/4152): voucher di 400,00 euro mensili per un anno per l'acquisizione o il mantenimento di autonomia personale nel proprio contesto di vita per anziani e disabili in condizione di non autosufficienza e a forte rischio d'esclusione;

Bonus Bebè (DGR X/4152): contributo di 800,00 euro una tantum per il secondo figlio, e 1.000 euro dal terzo per i soli bimbi nati dal 8.10.2015 al 31.12.2015, per le famiglie con redditi ISEE sino a 30.000 euro;

Bonus Affitti (DGR X/4154): contributo di 800,00 euro una tantum destinato alle famiglie con reddito ISEE-FSA compreso tra euro 7.000 a euro 9.000 e residenti in uno dei 150 Comuni nei comuni lombardi ad elevata tensione abitativa;

I benefici sub d) e), cioè il **bonus bebè** e il **bonus affitti**, prevedono requisiti di accesso in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e **destinati a produrre effetti discriminatori in danno degli stranieri**.

In particolare:

Bonus bebè

E' previsto il requisito della residenza quinquennale in Regione Lombardia per entrambi i genitori indipendentemente dalla loro nazionalità (Allegato A - DGR. X/4152).

Analoghe clausole contenute in Leggi Regionali sono state più volte esaminate dalla Corte Costituzionale, la quale ha sempre affermato che, una volta individuato un bisogno, non vi è alcun motivo per presumere che coloro che siano residenti da un periodo inferiore abbiano un bisogno minore...*"non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno e di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione"* (Cort. Cost. sent. 40/2011).

In particolare la Corte ha ritenuto sussistente il contrasto con l'art. 3 Cost.:

- del requisito di **residenza** per almeno **24 mesi** nella regione per: a) l'accesso al fondo regionale per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale; b) il diritto a percepire assegni di studio (Corte Cost. sent. 222/2013);
- del requisito di **residenza** per almeno **8 anni** nella regione per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte Cost. sent. 168/2014).

Tale ultima sentenza, in particolare, ha ritenuto illegittimo il requisito con riferimento ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (che in Lombardia sono oltre il 60% del totale) poiché questi, in virtù dell'art. 11 della direttiva 2003/109/CE godono del diritto alla parità di trattamento rispetto agli italiani e verrebbero invece svantaggiati da un requisito di lungo residenza.

Si aggiunga che in questo caso il requisito di residenza è richiesto ad entrambi i genitori colpendo così in particolare le famiglie straniere nelle quali - come è noto - l'arrivo in Italia avviene gradualmente e in modo differenziato per i due coniugi, con l'effetto di negare il beneficio a padri o madri che vivono e lavorano sul territorio lombardo da ben più di 5 anni.

E ancora si aggiunga che detto requisito, oltre a colpire in misura proporzionalmente maggiore gli stranieri - che hanno tendenzialmente periodi di residenza più ridotti - colpisce irragionevolmente anche quegli italiani che, per ragioni di lavoro o di famiglia, sono più disponibili (o sono costretti) ad una maggiore mobilità geografica, sanzionando così proprio quella adattabilità delle persone alle esigenze produttive che da ogni parte viene invocata come motore della ripresa economica.

Bonus affitti

Sono previsti, **per i soli stranieri**, due requisiti aggiuntivi rispetto agli italiani:

- a) la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni in regione Lombardia (Allegato A, DGR. X/4154 art. 2);
- b) l'esercizio di una regolare attività lavorativa, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo (Allegato A, DGR. X/4154 art. 2).

Il primo requisito è stato anch'esso più volte esaminato dalla Corte Costituzionale che ha concluso per la sua illegittimità. In particolare la Corte ha ritenuto illegittimi i seguenti requisiti di "lungoresidenza" previsti per i soli stranieri:

- 36 mesi di residenza nella Regione per l'accesso al sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali (Corte Cost. sent. 40/2011);
- 5 anni di residenza nella Regione per l'accesso all'assegno regionale al nucleo familiare (Corte Cost. sent. 133/2013);
- 5 anni di residenza sul territorio nazionale per l'accesso a tutte le prestazioni (Corte Cost. sent. 222/2013);
- 5 anni di residenza nella provincia di Bolzano per le "prestazioni sociali di natura economica" (Corte Cost. sent. 2/2013);
- 5 anni di residenza ininterrotta nella provincia di Bolzano per prestazioni per il diritto allo studio universitario (Corte Cost. sent. 2/2013);
- 1 anno di residenza ininterrotta nella provincia di Bolzano per sovvenzioni all'apprendimento delle lingue straniere (Corte Cost. sent. 2/2013);
- 3 anni di residenza ininterrotta nella provincia di Trento per l'assegno di cura (Corte Cost. 172/2013);
- 5 anni di residenza sul territorio nazionale per l'accesso a tutte le prestazioni di invalidità (Corte Cost. Sent. 187/2010; 329/2011; 40/2013; 22/2015).

Il secondo requisito dello svolgimento di una regolare attività lavorativa, lo stesso è previsto dall'art. 40 comma 6 TUI per l'accesso agli alloggi di edilizia popolare (ERP), ma è del tutto irragionevole laddove si tratti - come in questo caso - di erogazioni monetarie ai soggetti poveri che normalmente sono poveri proprio perché disoccupati.

Alla luce di questi numerosissimi e autorevoli precedenti, appare evidente che la Giunta Lombarda ha ritenuto di muoversi in contrasto con i principi del nostro ordinamento per affermare quella ideologia del "prima i nostri" che in realtà contrasta con gli stessi interessi degli italiani e determina illegittimi effetti di esclusione a danno degli stranieri. ASGI, assieme ad Avvocati per Niente ONLUS, ha inviato una lettera alla Regione con la quale invitava la stessa a modificare le delibere assunte nelle parti sopra richiamate, così da evitare il verificarsi di una situazione di irragionevole disparità di trattamento con la conseguente necessità di azioni giudiziarie a tutela dei diritti dei soggetti esclusi. Non avendo la Regione dato riscontro ASGI, unitamente ad APN ha presentato ricorso al Tribunale di Milano.

4. DISCRIMINAZIONE ETNICA E ROM

A. La condanna della Casa Editrice Simone: un piccolo grande passo per contrastare le discriminazioni nei confronti dei rom

Il fatto che ha portato alla sentenza ha ad oggetto un volume per la preparazione dell'esame di avvocato della casa editrice Simone del 2011, contenente dei pareri motivati. Uno di essi riguardava i reati di ricettazione e di incauto acquisto ex art. 712 c.p. (rubricato "Acquisto di cose di sospetta provenienza"). Negli esempi di circostanze indizianti soggettive che dovrebbero far sorgere, nel soggetto che acquista o riceve il bene, il sospetto che la cosa provenga da reato, l'autore del parere indica, in particolare, l'acquisto da "un mendicante, da uno zingaro o da un noto pregiudicato".

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso, con cui D.S. (una donna di etnia rom), Associazione 21 luglio e ASGI chiedevano di dichiarare discriminatorio il riferimento agli zingari. Ha altresì ordinato al Gruppo Editoriale Simone e

all'autore della pubblicazione «di cessare il comportamento discriminatorio, provvedendo al ritiro dal mercato della pubblicazione o di successive edizioni recanti il medesimo contenuto e, in caso di pubblicazioni successive, alla eliminazione dell'espressione "quando la cosa, nonostante il suo notevole valore, sia offerta in vendita da uno zingaro" nella trattazione delle circostanze della provenienza delittuosa del bene quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 712 c.p.»». Il Tribunale ha, infine, condannato la casa editrice a un risarcimento economico di 1000 euro nei confronti di D.S.

[Il comunicato stampa](#)
[La sentenza](#)

B. I campi rom sono discriminatori

Il Tribunale civile di Roma ha condannato il Comune di Roma Capitale per la creazione nel 2012 del villaggio attrezzato la Barbuta. Il Tribunale, accogliendo integralmente le tesi prospettate dalle parti ricorrenti (ASGI e Associazione 21 luglio) ha ritenuto discriminatoria - e quindi illegittima - una soluzione abitativa di grandi dimensioni riservata esclusivamente a un gruppo etnico specifico e priva dei caratteri tipici di un'azione positiva. Giunge così ad una prima conclusione il lungo procedimento di primo grado che aveva visto inizialmente accolto il ricorso cautelare proposto, la successiva revoca dell'ordinanza cautelare in sede di reclamo e infine, ora, la decisione di merito. Tale pronuncia appare di particolare importanza perché ritiene illegittima in se stessa l'istituzione dei "campi rom", indicando così l'esistenza di un vero e proprio obbligo, a carico delle istituzioni, di promuovere soluzioni alternative. Il giudice ha ordinato di cessare l'assegnazione degli alloggi del villaggio la Barbuta e di rimuovere gli effetti di tale assegnazione discriminatoria.

La notizia e la sentenza: [Trib. Roma, 30 maggio 2015, est. Bifano, ASGI e altri \(avv. Fachile\) c. Roma Capitale \(avv. Patriarca\)](#)

[La Conferenza Stampa](#)

C. Per il rogo al campo nomadi della Continassa riconosciuta l'aggravante dell'odio razziale

Il Tribunale penale di Torino ha riconosciuto che i reati commessi da sei cittadini che nel dicembre 2011 avevano dato l'assalto a al campo Rom della Continassa a Torino, vadano qualificati come reati basati sull'odio razziale, con applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 3 L. 205/1993 (Legge Mancino).

Nel giudizio si sono costituite come parti civili ASGI, Idea Rom Onlus e l' ERRC. Il Tribunale ha riconosciuto a ciascuna delle persone offese la somma di 15.000€ a titolo di risarcimento del danno subito e 3.000 € a ciascuna delle associazioni costitutesi.

Il comunicato:

<http://www.asgi.it/notizia/significativa-condanna-penale-per-un-violento-assalto-a-un-campo-rom-in-italia/>

D. Discriminatoria la delibera "anticampeggio" del comune di Civitanova Marche

Accogliendo il ricorso ex art. 28 dlgs 150/11 promosso da una famiglia Rom [la Corte d'Appello di Ancona](#) ha dichiarato discriminatoria la delibera 433/2013 (cd "anticampeggio") del Comune di Civitanova Marche con la quale veniva disposto un generale divieto di campeggio nel territorio comunale ed ha conseguentemente dichiarato illegittimo lo sgombero di una famiglia Rom. Secondo la Corte la misura adottata dal Comune sebbene sia "*astrattamente diretta alla generalità dei cittadini ed idonea a produrre effetti erga omnes, stabilendo un generale divieto di campeggio nel territorio comunale*" in concreto pregiudica "*significativamente gli interessi di un particolare gruppo etnico determinando una situazione di svantaggio nei confronti di un'etnia, quella rom, che vede tendenzialmente il nomadismo tra le sue caratteristiche costitutive*".

La Corte ha pertanto ritenuto che il Comune di Civitanova Marche abbia posto in essere un comportamento indirettamente discriminatorio, peraltro inserito in un "*complessivo*

atteggiamento ostruzionistico posto in essere da organi inseriti nella struttura comunale” non giustificato da alcuna esigenza concreta di decoro o sicurezza urbana.

E. CEDU: discriminazione dell'etnia Rom - caso Ciorcan e altri c. Romania

A seguito di due ricorsi presentati da trentasette cittadini rumeni di etnia rom in data 18 maggio 2009 e 11 agosto 2009 (numeri dei ricorsi 29414/09 e 44841/09) per violazione, tra gli altri, degli artt. 2 (Diritto alla vita), 3 (Proibizione della tortura) in congiunto disposto con l'art. 14 (Divieto di discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il 27 gennaio 2015 la [Terza Sezione della Corte di Strasburgo ha emanato un'importante sentenza](#) per contrastare le discriminazioni nei confronti dei rom.

Il fatto è scaturito da una lite tra due dei ricorrenti e un poliziotto che lavorava alla polizia di Mures (Romania) avvenuta il 7 settembre 2006. Nell'ambito delle investigazioni su tale caso, svoltesi appena un paio d'ore dopo la lite e a seguito della denuncia da parte del poliziotto coinvolto, il capo della polizia di Mures ha inviato molte unità nella zona Apalina della città, dove vivevano le due persone denunciate e caratterizzata da un'alta concentrazione di persone di etnia rom. Temendo disordini da parte di centinaia di abitanti della zona, ha anche richiesto l'assistenza di speciali forze di polizia (con tanto di poliziotti muniti di copri volto) per assicurare la necessaria protezione ai poliziotti che dovevano condurre le investigazioni. I ricorrenti asserivano che la percezione dei rom da parte della polizia che è intervenuta ad Apalina e delle autorità che hanno condotto le investigazioni fosse stato un fattore decisivo a determinare atti e comportamenti nei confronti dei ricorrenti. La Corte di Strasburgo ha sottolineato che quando episodi violenti sono oggetto di investigazione, le autorità hanno un più forte dovere di adottare tutte le misure necessarie per stabilire se l'odio etnico o il pregiudizio abbiano svolto un ruolo in tali eventi e ha concluso che, nel caso specifico, le autorità hanno omesso di svolgere tutte le indagini necessarie per verificare tale circostanza. Trattare allo stesso modo casi di violenza determinati dall'odio razziale e casi da esso non connotati significherebbe chiudere un occhio sulla specifica natura di fatti particolarmente dannosi per i diritti umani. Non considerare in modo diverso queste diverse situazioni può costituire trattamento ingiustificato in contrasto con il disposto dell'art. 14 CEDU.

F. CGUE: contatori elettrici “discriminatori” - importanti precisazioni sulla nozione di discriminazione per origine etnica

Nonostante le tensioni che si affollano in Europa attorno al tema della discriminazione razziale la Corte di Giustizia, aveva avuto occasione di pronunciarsi sulla interpretazione della direttiva 2000/43 solo in due occasioni (sentenza Feryn C- 54/07, 10 luglio 2008 e sentenza Kamberaj C -571/10, 24 aprile 2012).

Alla terzo fascicolo che giunge alla sua attenzione la Corte (grande sezione) non si fa sfuggire l'occasione per una serie di puntualizzazioni di grandissimo interesse per l'assetto del diritto antidiscriminatorio e in particolare per la tutela contro le discriminazioni per razza e origine etnica di cui alla direttiva 2000/43.

La banalità della vicenda che ha dato luogo a queste affermazioni farà storcere il naso a quanti considerano il diritto antidiscriminatorio una specie di inutile orpello del “politicamente corretto”, ma dimostra invece la serietà con la quale la giurisprudenza comunitaria si prende cura di qualsiasi violazione - piccola o grande che sia - del diritto alla parità di trattamento. Ecco cosa è accaduto: da oltre 25 anni un'azienda elettrica bulgara colloca i contatori, nei quartieri abitati in prevalenza dai Rom, a 6-7 metri di altezza, contro i 1- 2 metri degli altri quartieri, al fine dichiarato di prevenire allacciamenti abusivi che, secondo l'azienda, sarebbero opera prevalentemente di cittadini Rom. Una abitante del quartiere - non di etnia Rom - lamenta di subire una discriminazione determinata dalla appartenenza etnica della maggioranza degli abitanti del quartiere. Dopo una prima pronuncia negativa il Giudice si decide a sollevare questione pregiudiziale avanti la Corte ponendo una serie di quesiti.

Proviamo a sintetizzare almeno le più rilevanti risposte della Corte.

1. L'art. 3 della direttiva, che ne definisce il **campo di applicazione**, si apre con l'espressione “*nei limiti dei poteri conferiti all'Unione*” (all'epoca “alla Comunità”). La società di

distribuzione dell'energia sosteneva che una situazione come quella di cui alla causa principale (cioè il posizionamento dei contatori) non rientrava nell'ambito dei "poteri conferiti all'Unione" e chiedeva pertanto che la Corte arrestasse *in limine* l'esame della questione, ritenendola direttiva inapplicabile alla fattispecie. La Corte, nel replicare, avrebbe ben potuto limitarsi a considerare che l'art. 3, par. 1, lettera h indica come campo di applicazione della direttiva anche **l'accesso a beni e servizi** e che comunque sussistendo una direttiva che disciplina "*l'efficienza degli usi finali dell'energia*" (la direttiva 2006/32) una vicenda come quella in esame rientra appieno nell'ambito del diritto dell'Unione. Ma la Corte fa di più: al punto 42, ricorda che la direttiva 2000/43 "*non è altro se non l'espressione, nell'ambito esaminato, del principio di uguaglianza, che è uno dei principi generali dell'Unione*" sicché qualsiasi limitazione alla sua applicazione (ivi compreso l'incipit dell'art. 3) deve essere interpretata restrittivamente. L'affermazione potrebbe sembrare scontata, ma ha effetti di grande rilievo se si considera che dalla collocazione del divieto di discriminazione nell'ambito dei principi generali dell'Unione europea può discendere la sua applicazione diretta anche nei rapporti tra privati, così come riconosciuto dalla sentenza *Mangold* (C-144/0425, novembre 2005) a proposito del divieto di discriminazione per età.

2. La persona che lamentava di subire lo svantaggio derivante dalla prassi discriminatoria dell'azienda aveva ripetutamente dichiarato (anche nelle osservazioni presentate alla Corte) di **non appartenere all'etnia Rom**. Si pone dunque il problema (e lo pone il Giudice della causa principale) se in una fattispecie di questo genere la direttiva possa comunque trovare applicazione; cioè (come spiega la Corte argomentando sulle varie traduzioni dell'art. 2) se ciascuno sia tutelato contro gli svantaggi dovuti alla "sua" appartenenza a una determinata etnia, o se ciascuno sia tutelato contro gli svantaggi comunque basati sulla appartenenza etnica, anche se di altri. La risposta della Corte è nel secondo senso e anche in questo caso non si tratta di una novità assoluta essendo null'altro che la riaffermazione della nozione di discriminazione associata introdotta dalla sentenza *Coleman* (C-303/06, 17 luglio 2008). Si trattava tuttavia di una pronuncia rimasta sino ad ora isolata (anche se non si riscontrano pronunce di segno diverso) emessa in un caso in cui il collegamento tra soggetto discriminato (la madre lavoratrice) e l'appartenente al gruppo protetto (il figlio disabile) era particolarmente intenso. Nella sentenza in esame invece **tra il denunciante-svantaggiato e il gruppo protetto non sussiste alcun particolare legame, se non quello di risiedere nello stesso quartiere: ma tanto basta**. Ciò che rileva è che taluno sia svantaggiato "a motivo" (non soggettivamente inteso) della appartenenza etnica sua o di altri, come appunto avviene per tutti gli abitanti del quartiere in oggetto.

3. Del tutto nuova è invece l'affermazione riferita alla quinta questione con la quale il Giudice nazionale chiedeva in sostanza **quale fosse l'intensità** del "trattamento meno favorevole" (nelle discriminazioni dirette) o del "particolare svantaggio" (nelle discriminazioni indirette) **a fronte dei quali scatta la tutela antidiscriminatoria**. Anche in questo caso la decisione della Corte è nel senso della massima tutela, tanto che **la norma nazionale che limitava la tutela alle violazioni di diritti e interessi legittimi viene dichiarata incompatibile con la direttiva**. Dunque anche una posizione che non sia direttamente qualificabile nell'uno o nell'altro senso e che si prospetti come mera situazione di fatto non altrimenti tutelabile può dar luogo a discriminazione. Tale costruzione conferma la grande flessibilità del diritto antidiscriminatorio che (a differenza di quanto accade per la tutela dei diritti fondamentali aventi la Corte Costituzionale e la CEDU) è utilizzabile per la tutela di qualsiasi situazione di svantaggio, piccolo o grande che sia purché connessa con un fattore vietato. Infatti anche le "piccole discriminazioni", ricorda la Corte, precludono il raggiungimento di quegli obiettivi di solidarietà e coesione sociale che la direttiva persegue.

4. La Corte torna poi sul medesimo tema della "**intensità**" del pregiudizio in un motivo successivo, trattando del "particolare svantaggio" che integra la discriminazione indiretta, in riferimento al quale il Giudice nazionale chiede se debba essere inteso come svantaggio "rilevante evidente e grave", secondo cioè una nozione più restrittiva rispetto a quel "trattamento meno favorevole" che connota invece la discriminazione diretta. Secondo la Corte l'aggettivo "particolare" va inteso non nel senso di uno svantaggio "particolarmente

grave” ma solo nel senso che questo colpisce “in particolare” - se pure mediante la prassi neutra - il gruppo protetto: ne resta confermato che sia il **divieto di discriminazione diretta** sia il **divieto di discriminazione indiretta** operano a fronte di qualsiasi svantaggio piccolo grande che sia. Ancora una volta la Corte ripete (punto 102) che se la nozione di discriminazione indiretta coprisse soltanto i casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza *“ne risulterebbero vanificati gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione* (punto 102).

5. Altrettanto rilevanti sono le affermazioni in punto di **onere della prova**, posto che non è facile reperire nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea delle così ricche indicazioni al giudice nazionale su cosa debba intendersi per *“fatti dai quali può presumersi che”* ai sensi dell’art. 8 della direttiva. Il punto è di particolare rilievo perché, come noto, detta espressione indica i limiti dell’onere della prova del ricorrente, assolti i quali l’onere di dimostrare l’assenza di discriminazione si sposta a carico del convenuto (meccanismo che, a dispetto di quanto ritenuto dalla giurisprudenza nazionale maggioritaria, **la Corte qualifica come “inversione dell’onere della prova”**: cfr. punto 91). Ebbene, nella vicenda in esame, l’elenco dei fatti che il giudice nazionale potrà prendere in considerazione per valutare se trattasi di *“fatti idonei a far presumere che”* è particolarmente ampio: il fatto che la prassi in questione è posta in essere solo nei quartieri abitati prevalentemente da Rom; il fatto che la società abbia ripetutamente dichiarato che a suo avviso gli allacciamenti abusivi sono opera prevalentemente di Rom e che non abbia dato prova delle manomissioni dei contatori; il fatto che la prassi in questione sia *“coatta e generalizzata”* e indichi pertanto la convinzione della stessa società che gli abitanti del quartiere sono *“nel loro complesso potenziali autori di tali comportamenti illegali”*. Proprio quest’ultimo punto è di particolare rilievo ove si consideri che **l’attribuzione di un comportamento illecito a un gruppo etnico “nel suo complesso” costituisce per la Corte prova relevantissima che la prassi si fonda su “stereotipi o pregiudizi” ed è proprio per questo discriminatoria**: come dire che per la Corte la rimozione dello stigma che deriva da detti pregiudizi è uno degli obiettivi fondamentali della direttiva. Più in sintesi ulteriori importanti affermazioni:

- **Non può esservi sovrapposizione tra le nozioni di discriminazione diretta o indiretta**: in quella indiretta la prassi contestata deve essere *prima facie* neutra e dunque determinata da fattori diversi da quello vietato; senza che possa pretendersi né una particolare evidenza della neutralità, né, all’opposto, una manifesto collegamento causale con il fattore vietato (altrimenti si ricadrebbe nella nozione di discriminazione diretta). Il caso esaminato nella causa principale presenta tutte le caratteristiche per rientrare nella nozione di discriminazione indiretta ma la Corte rimette la scelta al giudice della causa principale.

- Nel caso in cui la prassi in questione fosse qualificata come **discriminazione indiretta** il convenuto potrà addurre una causa di giustificazione della disparità, ma questa andrà valutata restrittivamente e considerando separatamente la finalità perseguita (che potrebbe essere legittima) e dunque la necessità del mezzo impiegato (considerando a tal fine la disponibilità di altri mezzi tecnici per pervenire al medesimo risultato di prevenzione delle frodi) e comunque la proporzionalità di detto mezzo in rapporto al *“legittimo interesse dei consumatori finali a poter consultare e controllare in modo efficace e regolare il loro consumo di energia”*. Si conferma quindi che **l’esame delle cause di giustificazione** (analogamente a quanto avvenuto nella già citata sentenza Mangold) **non può ridursi a sommarie considerazioni di asserito buon senso ma va operato in modo rigoroso, considerando separatamente i tre requisiti della finalità legittima, dei mezzi necessari e dei mezzi proporzionati**.

Come si vede un patrimonio di riflessioni sul quale sarà necessario tornare più approfonditamente.

[La sentenza](#)

[Le conclusioni dell’avvocato generale](#)

[Il comunicato stampa](#)

5. HATE SPEECH E LEGGE MANCINO

A. Tribunale di Genova: insegnante condannata per razzismo

Con [sentenza n. 1058 del 20/02/2015](#) il [Tribunale di Genova](#) ha condannato una docente di un istituto di istruzione secondaria per maltrattamenti ex art. 572 nei confronti di un alunno di colore di origine etiope e adottato da una famiglia italiana. Ha, invece, ritenuto che il reato di ingiuria aggravato sia assorbito nel reato di maltrattamenti e, infine, ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti.

Nel caso specifico era contestata l'aggravante ex. Art. 3, 1 comma del decreto legge n. 122 del 26/4/1993 convertito in legge n. 205/93 (Legge Mancino) per i reati commessi "per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso [...]". Si ricorda che il comma 2 dell'art. 3 esclude che il giudizio di equivalenza o prevalenza annulli completamente l'aumento di pena stabilito dall'aggravante. Questo implica che il giudice debba prima aumentare la pena base con l'aggravante e dopo diminuire la pena così risultante per effetto dell'attenuante.

I fatti che hanno dato luogo alla sentenza risalgono al 2010, quando l'alunno in questione, che all'epoca dei fatti era minore degli anni 14, iniziò a frequentare la scuola media e diventò il bersaglio degli attacchi dell'insegnante di educazione all'immagine. Questa, che soffriva di problemi psichici di cui l'amministrazione scolastica non si era tempestivamente preoccupata, non era nuova a simili episodi, ma l'accanimento nei confronti dell'alunno coinvolto in questo caso era particolarmente forte, forse anche per la vivacità dello stesso. In più occasioni la docente si rivolgeva all'alunno con l'epiteto 'stupido negro', oppure proferendo frasi come "voi negri, voi negri" o, ancora, "voi africani, perché siete venuti qui? Ci rovinare, voi immigrati ci rubate il lavoro". Altre volte pronunciava frasi come "le adozioni sono sbagliate perché gli uomini, come gli animali, devono rimanere nell'ambiente di origine". Tali frasi turbavano sempre di più la serenità dell'alunno che smetteva di frequentare le lezioni di educazione all'immagine, finché il ragazzo decideva, con l'ausilio dei genitori, di essere esentato dall'ora di lezione e avverso l'insegnante venne aperto procedimento disciplinare. I compagni di classe del ragazzo offeso, dal loro canto, si rendevano conto del comportamento discriminatorio nei confronti del loro amico e riportavano con dispiacere quanto stava accadendo ai propri genitori, i quali ritennero opportuno informare la madre del ragazzo mostrandole la propria solidarietà.

Il Tribunale di Genova ritiene che "non occorre spendere parole per dimostrare che gli insulti e le offese razziste (e tra essi rientra certamente anche il grave commento espresso contro l'adozione internazionale e specificamente rivolto a XXX) sono certamente fuori di qualsiasi funzione educativa ed anzi la contraddicono gravemente, tanto più valutata l'età preadolescente della parte offesa e la sua delicatissima condizione di adottato non da neonato. E certo rimangono fuori della funzione educativa di una professoressa anche gli altri insulti più generici, quali stupido e bifolco, gli uni e gli altri emersi come proferiti reiteratamente dalla XXX verso l'alunno". Tali condotte di tipo persecutorio/ritorsivo rendevano l'alunno un capro espiatorio per qualsiasi problema emergesse in classe, senza una previa verifica delle effettive responsabilità.

Questo caso, che si è concluso con una sentenza di condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni subiti dal giovane alunno e dalla madre, è importante per almeno due ragioni:

Perché riconosce le dolorose conseguenze psicologiche che il destinatario di atti di razzismo subisce, soprattutto se queste avvengono in giovane età;

Perché illustra l'importante ruolo svolto dall'attenzione e dall'azione di chi sta intorno alle vittime di razzismo. I compagni di classe dell'alunno del caso in questione e molti genitori non sono rimasti indifferenti a quanto stava accadendo in classe e alcuni di loro si sono rivolti ai genitori dell'alunno offeso per dimostrare preoccupazione per i comportamenti dell'insegnante.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Cristina Moschini del Foro di Firenze, che ha assistito il minore offeso e la madre dello stesso, costituiti parte civile.

B. Corte d'Appello di Milano: riconosciuta l'aggravante della finalità di odio razziale per atti di violenza e lesioni personali

In data 13 gennaio 2015, la [Corte d'Appello di Milano ha confermato le sentenze di condanna](#), emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, a carico di P.G. e F.Z., rispettivamente a due anni e un mese di reclusione e due anni e tre mesi di reclusione con pene accessorie e risarcimento dei danni, provvisoria e rifusione delle spese in favore della parte civile, per atti di violenza e lesioni personali entrambi aggravati da finalità di discriminazione e odio razziale e etnico ex art. 3 L. 205/93, in concorso e riconosciuta la continuazione.

La sentenza chiude una complessa e dolorosa vicenda che origina da due denunce risalenti al maggio del 2007 per due casi di aggressione, avvenuti a pochi giorni di distanza, da parte di cittadini italiani nei confronti di alcuni giovani di origine straniera (prevalentemente sudamericana e filippina) nell'area di Porta Sempione. La prima denuncia riguardava l'aggressione di un giovane di origine sudamericana da parte di tre persone italiane. Pochi giorni dopo, una testimone oculare denunciava un'aggressione in corso nel Parco di Via dei Frassini a Milano. A seguito delle testimonianze raccolte e dell'attività investigativa, emergeva che l'aggressione, nei confronti di quattro giovani filippini, avvenuta con bastoni e altri corpi contundenti, fosse stata posta in essere da circa quindici italiani, di età compresa tra i quindici e i venti anni, "verosimilmente per motivi ricollegabili alla nazionalità delle vittime" prendendo a mero pretesto l'uso di spazi pubblici urbani da parte delle vittime filippine che gli aggressori reclamavano, invece, come "proprio territorio". P. e Z. risultavano coinvolti in entrambe le vicende. A seguito delle testimonianze e della ricostruzione dei fatti appariva chiaro agli inquirenti che vi fosse un preciso 'modus operandi' da parte degli aggressori che consisteva in due fasi: la prima consisteva in minacce e provocazioni con riferimenti all'origine razziale delle vittime; la seconda fase prevedeva il coinvolgimento di altri aggressori per rinforzare gli attacchi, che spesso prevedevano anche l'uso di catene, caschi, bastoni e coltelli. Una volta portata a termine l'aggressione, gli autori si allontanavano a bordo di moto e/o autovetture.

La Corte d'Appello condivide e richiama integralmente la motivazione della sentenza appellata, "sia sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, sia per quanto attiene alle valutazioni e alle conseguenti conclusioni in punto di sussistenza della prova e di conseguente affermazione della responsabilità degli imputati". La sentenza rileva il clima "di paura diffusa" nelle vittime che erano considerate 'inferiori' e, quindi, andavano punite perché si erano "permesse" di usare degli spazi in cui non erano gradite. La Corte richiama numerosi precedenti giurisprudenziali (Cass. 28.1. 2010, nr. 11590; Cass. 28.1.2010, nr. 22570; Cass. 29.10.2009, nr. 49694; Cass. 9.7.2009, nr. 38597) a supporto delle argomentazioni in punto di diritto della sentenza impugnata, riguardanti la sussistenza dell'odio razziale. In particolare, la Cass. 28.1.2010, nr. 11590 stabilisce che: "La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata quando l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore, e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di parità". In linea con questa interpretazione, l'aggravante è integrata quando un'espressione coinvolge "un giudizio di disvalore sulla razza della persona offesa" (Cass. 28.1.2010, nr. 22570). La Corte d'Appello continua ritenendo non rilevante il fatto che uno dei due imputati asserisse di avere un dipendente di origine filippina nel proprio esercizio commerciale, per dimostrare l'estraneità a condotte razziste. Infatti, vi è diversità tra un asserito rapporto subordinato e i fatti oggetto della sentenza. Infine, la Corte conclude escludendo la concessione delle attenuanti generiche all'imputato P.G. per "la brutalità dispiegata nei singoli episodi, tutti contrassegnati dall'esercizio di una riprovevole violenza di gruppo nei riguardi di soggetti assolutamente inermi e inoffensivi, nonché riconducibili in un ancor più spregevole programma di affermazione di forza e superiorità verso gli appartenenti ad altra razza, come tali sgraditi e reputati indegni della condivisione del suolo pubblico" e, all'imputato F.Z., per "l'accentuata

odiosità della condotta, delle sistematiche modalità violente dimostrate in ripetute occasioni e per spregevoli manifestazioni di odio razziale e distorte convinzioni di superiorità etnica”.
Si ringrazia l’avv. Alessandro Mezzanotte, difensore di parte civile.

6. NEWS ITALIA

A. UNAR: Un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, istituito dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)

Il Consiglio Nazionale Forense insieme con l’UNAR (Ufficio nazionale Antidiscriminazioni razziali) del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito della collaborazione istituzionale per la tutela dei soggetti “deboli” sancita dal Protocollo tra i due enti, gestiscono, per gli anni 2014-2016, il Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione, istituito dal Dipartimento delle Pari Opportunità con l’obiettivo di consentire alla vittime di discriminazione di accedere alla tutela giurisdizionale grazie alla anticipazione delle spese legali, che saranno restituite, attraverso un meccanismo di rotazione, in caso di sentenza favorevole. L’aiuto “economico” offerto alle persone che subiscono episodi di discriminazione o molestie potrà contribuire a fare emergere il fenomeno, visto che a fronte di un elevato numero di denunce all’Unar, le azioni giudiziarie rimangono esigue. Segno, questo, di una difficoltà di accesso delle vittime al sistema giustizia. Le domande, che potranno essere presentate da cittadini privati e anche dalle associazioni titolari della legittimazione processuale (non più di tre nel corso dell’anno), dovranno essere inoltrate al Consiglio Nazionale Forense. Un comitato di gestione paritetico deciderà sull’assegnazione del beneficio. Non può accedervi chi già gode del patrocinio a spese dello stato. Il Regolamento del Fondo- con tutte le indicazioni relative alle domande di ammissione- è pubblicato nella pagina web [FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE](#)
Nella stessa pagina è possibile scaricare la [Brochure esplicativa](#).

B. Divieto del velo a scuola in Friuli Venezia Giulia: revocata la circolare dopo l’intervento del MIUR e del garante contro le discriminazioni

Il Garante regionale contro le discriminazioni della regione Friuli Venezia Giulia, istituito nel 2014, è intervenuto con [un parere](#) a seguito della segnalazione di una circolare emanata da un dirigente Scolastico di un Istituto Statale d’Istruzione Superiore in cui veniva vietato alle ragazze musulmane l’uso in classe del fazzoletto o velo che copre i capelli e parte del viso. Il Garante aveva ritenuto illegittima la circolare in quanto in violazione dell’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dell’art. 19 della Carta Costituzionale italiana e fondi nel contempo una discriminazione basata sul credo religioso, in contrasto con gli artt. 43 del d.lgs. n. 286/98 e con l’art. 1 e seguenti del d.lgs. n. 215/2003 e ne aveva chiesto l’immediato ritiro.

La proibizione a indossare il velo islamico nelle modalità che copra anche solo parzialmente il viso dell’alunna (il c.d. hijab) non è legittima in quanto tale proibizione non è sorretta da una norma di legge, ricordava il Garante nel parere.

“Una restrizione al principio della libera manifestazione esteriore del proprio credo religioso” - continua il garante in un comunicato - “costituisce una violazione dei principi di libertà individuale affermati dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, una tale restrizione avrebbe determinato una discriminazione religiosa che la parte lesa, la famiglia di un’allieva interessata ovvero l’allieva medesima se maggiorenne, avrebbe potuto impugnare dinanzi al giudice civile”.

In precedenza era intervenuto anche l’Ufficio regionale scolastico del MIUR [con una nota](#)

[diretta a tutte le scuole della Regione](#) relativamente ai casi in cui il carattere pubblico e laico della scuola possa imporre restrizioni alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, ad esempio tramite l'uso, durante l'attività scolastica, di segni esteriori o abbigliamento che manifestano un'appartenenza religiosa delle studentesse e degli studenti. Nella nota l'Ufficio regionale del MIUR ricorda che “dette restrizioni possono essere unicamente quelle previste dalla legge, che si rendano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. Non appare sussistano ragioni per opporsi, in generale, all'uso di segni di espressione della propria appartenenza culturale e religiosa che non si pongano in contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività didattica e con il regolare funzionamento della vita scolastica. ”

[Il parere del Garante regionale dei diritti della persona](#)

C. Istituito il tavolo per l'inclusione e l'integrazione sociale delle popolazioni Rom Sinti e Camminati della regione Lazio

A seguito di un'intensa mobilitazione della società civile, il 17 febbraio 2015 la Regione Lazio ha adottato la Delibera n. 63 che istituisce il “Tavolo Regionale per l'inclusione e l'integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”. Questa iniziativa è considerata un significativo punto di rottura con le politiche finora esistenti e che hanno segnato un periodo molto buio soprattutto per le comunità rom della Capitale, caratterizzato da logiche emergenziali, sgomberi, retoriche dell'odio, segregazione in maxicampi e marginalizzazione delle persone di etnia rom. Con questa delibera, la Regione Lazio si inserisce in una sinergia multilivello stimolata dalla [Comunicazione “Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”](#) che, passando per la [Strategia Nazionale d'inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti 2012/2020](#) arriva agli enti regionali e locali. Tavoli rom erano già stati istituiti, ad esempio, dalla Regione Toscana, Liguria e Piemonte. La delibera specifica che il “Tavolo regionale per l'inclusione e l'integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti” è finalizzato “alla promozione in ambito regionale delle politiche e degli interventi per l'inclusione sociale di dette popolazioni e all'adempimento di compiti specifici, quali:

- il rafforzamento dell'azione di promozione e coordinamento delle politiche regionali di inclusione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e degli organismi del terzo settore presenti nel territorio regionale;
- la collaborazione all'attuazione in ambito regionale della “Strategia nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti”;
- la collaborazione, nell'ambito della prossima programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020, alla predisposizione e attuazione di programmi di intervento tesi a favorire l'inclusione sociale delle suddette comunità”.

[Il testo della delibera](#)

[Il Comunicato Stampa dell'Associazione 21 Luglio](#)

[Comunicazione “Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”](#)

D. Lettera aperta per l'indipendenza di UNAR inviata dalla Coalizione Italiana Libertà e diritti civili (CILD)

Qui di seguito la lettera che rimarca la necessità dell'adozione di misure che garantiscano una piena indipendenza [dell'UNAR \(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali\)](#) per dare efficacia e credibilità alla sua azione antidiscriminatoria.

LETTERA APERTA PER L'INDIPENDENZA DI UNAR

promossa da Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Al Presidente del Consiglio, al ministro Boschi, ai presidenti di Camera e Senato, a deputati

e

senatori

Come associazioni e ONG italiane, impegnate nell'affermazione dei diritti e della dignità delle persone contro ogni forma di discriminazione, esprimiamo profonda preoccupazione per le recenti vicende che hanno interessato UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali).

L'azzeramento per via amministrativa della capacità di operare dell'Ufficio, che fa seguito ad altre pesanti interferenze mirate a limitarne l'attività (dal "caso Meloni" alla campagna contro l'inesistente "ideologia del gender"), da un lato configura il venir meno a un preciso obbligo previsto dalle norme europee e nazionali e dall'altro cancella ogni finzione di indipendenza e autonomia, pur limitate, di UNAR.

Riaffermiamo con forza che la libertà di manifestazione del pensiero non vada mai confusa con l'incitamento all'odio e che l'indipendenza dell'ufficio dal Governo e dalle forze politiche rimane l'unica garanzia della sua efficacia.

Chiediamo, quindi, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Camera e Senato e a deputati e senatori che intervengano al fine di garantire la totale indipendenza dell'ufficio dal potere esecutivo, nonché il consolidamento e il potenziamento delle sue competenze, dotandolo delle risorse e dei poteri necessari per combattere in modo efficace ogni forma di discriminazione.

Promuovere l'uguaglianza e combattere ogni discriminazione non sono soltanto obblighi morali e giuridici. Sono anche una priorità politica e un'esigenza di difesa della democrazia e dei valori della Repubblica, in un momento storico in cui le disuguaglianze minacciano la sostanza stessa della democrazia, e le peggiori pulsioni xenofobe, razziste e transomofobe trovano sempre maggiore ascolto e rappresentanza nelle forze politiche e perfino nelle istituzioni.

Lo svuotamento di UNAR mette, inoltre, a rischio l'applicazione di programmi importanti come le strategie Rom, LGBT e Disabilità e il Piano nazionale contro il razzismo.

Riaffermiamo, pertanto, la necessità di modificare il decreto legislativo 215/2003 al fine di trasformare completamente l'Ufficio, rendendolo autonomo e indipendente, in linea con quanto previsto dalla Direttiva Europea 2000/43 e dalle Raccomandazioni dell'ECRI/Consiglio d'Europa e del Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU.

Facciamo appello al Governo affinché vengano destinate risorse finanziarie adeguate per poter attuare politiche anti-discriminatorie fondamentali che oggi fanno capo a UNAR.

Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili

7. DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI

A. Guida alla tutela civile contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose

Il garante regionale dei diritti della persona del Friuli-Venezia Giulia ha pubblicato una "Guida alla tutela civile contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose" che intende presentare in modo sintetico (100 pagine in tutto) ma esaustivo il quadro normativo ormai definitosi a diversi livelli - costituzionale, europeo, legislativo - sulla tematica dell'uguaglianza e del divieto di discriminazioni etnico-razziali e religiose e dell'applicazione concreta che esso ha ricevuto sinora nella giurisprudenza. La guida vuole essere dunque uno strumento pratico a disposizione di quanti si occupano della tutela dei cittadini migranti e dei soggetti della società civile che ne rappresentano gli interessi, cercando di rispondere tanto alle questioni sostanziali, quanto a quelle attinenti alle modalità di utilizzo dei rimedi e dell'apparato sanzionatorio previsto per il contrasto alle discriminazioni.

[La pubblicazione può essere scaricata gratuitamente scaricata](#) dal sito web del Garante regionale dei diritti della persona della Regione Friuli Venezia Giulia.

B. Eurobarometer 2015

Il 6 ottobre 2015 è stata pubblicata la nuova edizione dello Special Eurobarometer on Discrimination. Lo studio si basa su 27.718 interviste in tutta l'Unione europea, di cui 1.040

in Italia (periodo di rilevazione 30/05-08/06/2015). Una sintesi dei risultati è disponibile in italiano, mentre il report completo è in inglese.

[Eurobarometer_ Inglese](#)

[Factsheet italiano](#)

C. Parlamento italiano: le proposte di legge in materia di discriminazione in Italia

Sono otto le proposte che intervengono in materia di discriminazioni e di razzismo monitorate **nel Rapporto Watchdog**, presentato il 30 ottobre 2015 da Lunaria, un lavoro sperimentale condotto per sei mesi dall'1 febbraio al 5 agosto 2015. Il monitoraggio ha riguardato i progetti e le proposte di legge presentate nel corso dell'ultima legislatura, ma anche il dibattito svolto in questi sei mesi nelle commissioni e nelle aule parlamentari così come documentato dai numerosi atti parlamentari non legislativi presentati (interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno).

Rapporto sull' applicazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom

La Commissione ha pubblicato una Relazione sull'attuazione del Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom - 2015 in cui ha analizzato i progressi compiuti dagli Stati membri nel rafforzamento delle premesse strutturali necessarie all'efficace attuazione delle loro strategie, ossia i meccanismi di cooperazione e di monitoraggio e la lotta alla discriminazione. Ha inoltre esaminato per la prima volta come gli Stati membri prevedano di utilizzare le nuove possibilità offerte dai fondi UE per il periodo 2014-2020. La presente relazione si basa sui contributi degli Stati membri (ad eccezione del Belgio, che non ne ha trasmessi) e della società civile nonché sulle relazioni elaborate dalla rete di esperti dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA). Oltre a offrire una valutazione generale sullo stato attuale delle premesse strutturali, la relazione illustra le pratiche attuate dagli Stati membri in questi settori.

[La relazione](#)

D. Discriminazione in Europa nel 2015: il rapporto di EQUINET (network delle istituzioni contro la discriminazione razziale)

[Il report](#) presenta i risultati del monitoraggio dell'Eurobarometro sulla discriminazione, commissionato dalla [Direzione generale della Commissione europea della Giustizia e dei consumatori](#) e coordinato dalla [Direzione generale per le Comunicazioni](#).

E. Hate Crime and Hate Speech in Europe: Comprehensive Analysis of International Law Principles, EU-wide Study and National Assessments

[Studio comparativo sul quadro legislativo europeo e la sua efficacia contro i discorsi d'odio](#)

F. Rom e sgomberi forzati: raccomandazioni delle associazioni al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea

[Le raccomandazioni delle associazioni al parlamento Europeo e alla Commissione Europea](#)